



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 8

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
3 marzo 2025**



## SOMMARIO

<b>INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE</b>	<b>5</b>
<b>A568B - AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI RYANAIR – INFORMAZIONI FORNITE</b>	
<i>Provvedimento n. 31454</i>	5
<b>OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE</b>	<b>9</b>
<b>C12686 - SNAM/EDISON STOCCAGGIO</b>	
<i>Provvedimento n. 31455</i>	9
<b>C12700 - DOLOMITI ENERGIA WIND POWER-MALUNI/IVPC POWER 6-IVPC POWER 8-IVPC POWER 10-IVPC POWER X-VIGREEN-IVPC MINIPOWER-IVPC EOLICA-IVPC SERVICE</b>	
<i>Provvedimento n. 31456</i>	50
<b>C12701 - IDDA-VECOM-PERSONA FISICA/SICER</b>	
<i>Provvedimento n. 31457</i>	55
<b>ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA</b>	<b>59</b>
<b>AS2059 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PA</b>	
	59
<b>DIRITTI TELEVISIVI</b>	<b>60</b>
<b>SR48 - LEGA BASKET SERIE A/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE STAGIONI 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030</b>	
<i>Provvedimento n. 31462</i>	60



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### A568B - AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI RYANAIR – INFORMAZIONI FORNITE

*Provvedimento n. 31454*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 febbraio 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, lettera *d*), secondo cui *“l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente se, dolosamente o per colpa:*

*[...]; d) in risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, le imprese [...] forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito”;*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 14 settembre 2023, n. 30772, con cui è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Ryanair DAC, primo operatore nel trasporto aereo di linea passeggeri nei voli che interessano aeroporti italiani, per accertare un possibile abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/1990 e/o dell'articolo 102 TFUE, consistente nel precludere gli acquisti da parte delle agenzie di viaggio, fisiche e/o *online*, dei biglietti Ryanair tramite il sito *internet* della stessa e nell'offerta di condizioni peggiorative tramite GDS, così impedendo e/o ostacolando le agenzie stesse nella vendita di biglietti aerei della compagnia - che tipicamente rappresentano il “punto di accesso” per la vendita di ulteriori servizi - al fine di favorire le vendite dirette di biglietti aerei sul proprio sito e così pregiudicando lo svolgimento di una concorrenza effettiva nei mercati della vendita dei servizi turistici, a danno delle agenzie di viaggi e con effetti negativi per il benessere dei consumatori che si avvalgono di tali operatori;

VISTA la richiesta di informazioni inviata in data 31 ottobre 2023 alla società Ryanair DAC, ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dell'articolo 9 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, nella quale si chiedevano informazioni volte a ricostruire caratteristiche, struttura e operatività del Gruppo Ryanair in Italia, anche in comparazione con gli altri paesi europei e nella quale si chiedeva, in particolare, al punto 3, di *“fornire i Business Plan relativi all'Italia elaborati dal gruppo Ryanair nel periodo 2021-2023”*<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 91 del fascicolo A568.

VISTA la risposta pervenuta in data 11 dicembre 2023, in cui Ryanair DAC si è limitata ad affermare che “[omissis]”<sup>2</sup>;

VISTA la seconda richiesta di informazioni, inviata in data 14 dicembre 2023 alla società Ryanair DAC<sup>3</sup>, ai sensi dell’articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dell’articolo 9 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, in cui:

(i) si chiedeva di “*precisare se le società del Gruppo Ryanair predispongano dei business plan o documenti di pianificazione strategica comunque denominati e in qualunque forma predisposti che riguardino - anche in parte - le attività delle imprese del Gruppo Ryanair in Italia. Nel caso in cui le società del Gruppo Ryanair predispongano simili documenti, fornire copia integrale di tali documenti elaborati nel periodo 2021-2023.*”;

(ii) si precisava che per Gruppo Ryanair, “*si intende congiuntamente Ryanair Holdings plc e le sue controllate (Ryanair DAC, Buzz - Ryanair Sun S.A., Lauda Europe Limited, Malta Air Limited e Ryanair U.K. Limited).*”;

(iii) si indicava che era irrilevante la denominazione dei documenti (“*A mero titolo di esempio non esaustivo: strategic plan, operational plan, ecc.*”) e la forma in cui erano predisposti (“*A mero titolo di esempio non esaustivo: presentazioni e documenti forniti al Consiglio di Amministrazione, informazioni trascritte nei verbali del Consiglio di Amministrazione, documenti interni elaborati dai direttori operativi o altre divisioni interne, ecc.*”);

(iv) si indicava che i documenti richiesti potevano riguardare anche solo in parte l’Italia (“*[a] mero titolo di esempio non esaustivo: decisioni di acquisto di nuovi aerei da destinare in parte per l’Italia, analisi del posizionamento in Italia di Ryanair; decisioni strategiche relative all’operatività dei voli, all’apertura/chiusura delle basi operative italiane, ecc.*”);

VISTA l’ulteriore risposta pervenuta il 19 dicembre 2023<sup>4</sup>, in cui Ryanair DAC ha affermato che, [omissis] e si è limitata a trasmettere esclusivamente alcuni documenti presenti sul sito *internet* del Gruppo Ryanair;

VISTA la propria delibera del 16 gennaio 2024, n. 31027, con cui il procedimento è stato esteso soggettivamente alla società Ryanair Holdings Plc;

VISTI gli accertamenti ispettivi presso la sede delle società Ryanair Holdings Plc e Ryanair DAC in Dublino svolti in data 8 marzo 2024, con la collaborazione e l’assistenza prestate, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1/2003 e dell’articolo 24 della Direttiva (UE) n. 1/2019, dalla *Competition and Consumer Protection Commission*;

VISTO il Decreto monocratico del Tar Lazio del 22 maggio 2024, n. 2064, nonché l’ordinanza del TAR Lazio del 9 ottobre 2024, n. 4540, con cui è stata accolta l’istanza cautelare proposta da Ryanair, per l’effetto vietando, nelle more del giudizio di merito, l’utilizzazione e l’eventuale visione a terzi della documentazione acquisita in sede ispettiva;

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Cfr. doc. 122 del fascicolo A568.

<sup>3</sup> Cfr. doc. 126 del fascicolo A568.

<sup>4</sup> Cfr. doc. 04\_130, [omissis], di cui indica due esempi pubblicamente disponibili sul sito del Gruppo.

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato del 29 novembre 2024, n. 4535, che ha riformato l'ordinanza del TAR Lazio del 9 ottobre 2024, n. 4540, respingendo l'istanza cautelare proposta in primo grado;

CONSIDERATO che soltanto per effetto della citata ordinanza del Consiglio di Stato del 29 novembre 2024, n. 4535, l'Autorità ha potuto avere accesso ai documenti ispettivi, eccetto quelli per cui Ryanair ha avanzato eccezioni legate al *legal professional privilege*;

CONSIDERATO che in data 6 febbraio 2025, Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc hanno trasmesso copia della documentazione ispettiva per la quale avevano avanzato eccezioni legate al *legal professional privilege*, oscurando le parti ritenute coperte da privilegio legale;

CONSIDERATO che le citate richieste di informazioni a Ryanair DAC erano volte ad acquisire elementi utili all'istruttoria avviata dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

CONSIDERATO che, nello specifico, nonostante il maggior tempo assegnato a Ryanair DAC e le precisazioni offerte in riscontro alla risposta dell'11 dicembre 2023, essa ha esclusivamente trasmesso documentazione già reperibile sul sito *internet* del Gruppo Ryanair;

CONSIDERATO che in occasione di tali accertamenti ispettivi, sono stati acquisiti invece documenti consistenti in: *[omissis]*;

CONSIDERATO che, in occasione di tali accertamenti ispettivi, sono stati acquisiti anche altri documenti consistenti in: *[omissis]*;

CONSIDERATO, pertanto, che dalla documentazione acquisita appare emergere che Ryanair DAC si è resa inottemperante alle richieste di informazioni formulate dall'Autorità in data 31 ottobre e 14 dicembre 2023, trasmettendo informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;

RILEVATO, in particolare, che Ryanair DAC ha fornito informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in merito alle modalità di redazione della documentazione strategica interna e ha, conseguentemente, omesso di fornire documenti che invece erano effettivamente nella propria disponibilità, come risulta dalla menzionata documentazione acquisita nel corso dei suddetti accertamenti ispettivi;

RITENUTO che le summenzionate circostanze di fatto possano configurare la violazione di cui all'articolo 14, comma 5, lettera *d*), della legge n. 287/1990;

#### DELIBERA

a) di contestare alla società Ryanair DAC la violazione di cui all'articolo 14, comma 5, lettera *d*), della legge n. 287/1990 per aver fornito informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in esito alle richieste di informazioni formulate dall'autorità in data 31 ottobre e 14 dicembre 2023;

b) di fissare il termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della società Ryanair DAC, del diritto di presentare all'Autorità scritti difensivi e documenti e di chiedere di essere sentiti;

- c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Lucia Mazzarini;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione la Direzione Credito Assicurazioni Poste Servizi Turismo e Sport del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità, dai legali rappresentanti di Ryanair DAC;
- e) che il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
*Serena Stella*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### C12686 - SNAM/EDISON STOCCAGGIO

Provvedimento n. 31455

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 febbraio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Snam S.p.A., pervenuta il 14 novembre 2024;

VISTO il provvedimento n. 31410 dell'11 dicembre 2024, con cui l'Autorità ha deliberato l'avvio di un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Snam S.p.A. e Edison Stoccaggio S.p.A.;

VISTA la comunicazione di Snam S.p.A. del 17 gennaio 2025 con cui la società ha presentato misure correttive;

VISTA la comunicazione di Snam S.p.A. del 23 gennaio 2025;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

### I. LE PARTI

1. Snam S.p.A. (di seguito, "Snam" o "Società") è la società *holding* di un gruppo industriale attivo principalmente in Italia, dove opera quale gestore delle infrastrutture per il gas naturale e dove si occupa, in particolare, dell'importazione, del trasporto e dello stoccaggio di gas. Nella filiera del gas, Snam detiene partecipazioni di controllo in società di gestione relative: (i) alle infrastrutture di trasporto primario ad alta pressione in Italia, avendo il ruolo di *Transmission System Operator*, attraverso le società Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.; (ii) all'attività di rigassificazione, detenendo il controllo, in maniera esclusiva o congiunta, di tutti e quattro i rigassificatori presenti in Italia<sup>1</sup>; (iii) all'esercizio del gasdotto di trasporto internazionale *Trans Mediterranean Pipeline*, destinato all'importazione di gas dall'Algeria all'Italia, attraverso la società Sea Corridor S.r.l., nonché del gasdotto internazionale Tag Pipeline destinato all'importazione di gas dall'est Europa all'Italia, attraverso la società TAG GmbH di diritto

---

<sup>1</sup> In Italia sono attualmente operativi quattro rigassificatori: l'impianto a terra presso Panigaglia (La Spezia), interamente controllato da Snam; il rigassificatore *offshore* nei pressi di Livorno, controllato congiuntamente da Snam e First Sentier Investors; la recente *Floating Storage and Regasification Unit* (i.e. una nave rigassificatrice) nel porto di Piombino, interamente controllata da Snam (una seconda *Floating Storage and Regasification Unit*, controllata congiuntamente da Snam e BW Singapore, entrerà in funzione nei pressi di Ravenna nel primo trimestre del 2025); l'impianto sull'isola artificiale di Porto Viro (Rovigo).

austriaco; (iv) a dieci (di cui nove attualmente attivi) siti di stoccaggio di gas naturale in Italia (su un totale di tredici siti attualmente attivi) tramite la società Stogit S.p.A. (di seguito, “Stogit”). Snam è soggetta al controllo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”), riconducibile all’omonimo gruppo finanziario attivo nell’investimento pubblico e privato. Nel 2023, il fatturato realizzato da Snam in Italia è risultato pari a circa [20-30]\* miliardi di euro.

2. Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito, “Edison Stoccaggio”) è attiva nella fornitura di servizi stoccaggio di gas in Italia, dove gestisce tre concessioni<sup>2</sup>. Edison Stoccaggio è controllata, tramite Edison S.p.A. (di seguito, “Edison”), da Electricité de France S.A. (di seguito, “EdF”), società a capo dell’omonimo gruppo attivo a livello mondiale nella filiera dell’energia elettrica e lungo tutta la filiera del gas naturale, compresa l’estrazione, la gestione delle infrastrutture di importazione/trasmissione, la distribuzione e la vendita al dettaglio di gas. In Italia, il gruppo EdF opera attraverso Edison nella gestione delle infrastrutture di importazione e nella commercializzazione di gas. Nel 2023, il fatturato realizzato da Edison Stoccaggio in Italia è risultato pari a circa [35-100] milioni di euro.

## II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione in esame (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di Snam del 100% delle azioni di Edison Stoccaggio. A esito dell’Operazione, Snam deterrà l’intero capitale sociale, e pertanto il controllo esclusivo, di Edison Stoccaggio.

## III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

4. L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

## IV. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

5. Già nell’ambito della fase preistruttoria, a seguito della comunicazione dell’Operazione in esame sono state acquisite informazioni dalla stessa Snam<sup>3</sup>, da Edison Stoccaggio<sup>4</sup>, dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito, “ARERA”)<sup>5</sup>, dal Ministero dell’Ambiente e

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Di cui una, quella di San Potito e Cotignola, è gestita insieme a Blugas Infrastrutture S.r.l., che detiene il 10% della concessione, mentre il restante 90% è di proprietà di Edison Stoccaggio.

<sup>3</sup> Cfr. docc. 3, 45, 14.1, 17, 18 e 20.

<sup>4</sup> Cfr. docc. 13.1 e 18.

<sup>5</sup> Cfr. docc. 2 e 9.

della Sicurezza Energetica (di seguito, “MASE”)<sup>6</sup>, da alcuni principali clienti di Stogit ed Edison Stoccaggio (Hera Trading S.r.l., Vitol S.A. e A2A S.p.A.<sup>7</sup>) e da altri operatori attivi nel settore del gas in Italia, quali Ascopiave S.p.A.<sup>8</sup> e l’Associazione Italiana Grossisti di Energia e Trader (di seguito, “AIGET”)<sup>9</sup>.

6. Nell’adunanza dell’11 dicembre 2024, l’Autorità ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990 nei confronti delle società Snam S.p.A. e Edison Stoccaggio S.p.A., per procedere a ulteriori approfondimenti al fine di valutare se l’operazione in esame sia suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza nel mercato interessato. Il provvedimento di avvio è stato notificato alle Parti l’11 dicembre 2024<sup>10</sup>. Il 23 gennaio 2025 la delibera di avvio del procedimento istruttorio è stata pubblicata sul Bollettino dell’Autorità. Non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione al procedimento.

7. Il 16 dicembre 2024 gli Uffici dell’Autorità hanno avviato un’indagine di mercato mediante l’invio di una richiesta di informazioni massiva alle imprese che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno acquistato capacità di stoccaggio di modulazione presso Stogit e Edison Stoccaggio<sup>11</sup>. La richiesta di informazioni è stata articolata sotto forma di questionario, in duplice versione italiana e inglese, al fine di raccogliere evidenze circa: (i) le finalità dell’acquisto del servizio di stoccaggio; (ii) la sostituibilità dello stesso con altri servizi (al fine di addivenire a una precisa perimetrazione del mercato rilevante); (iii) le differenze in termini di variabilità dei tassi di iniezione ed erogazione del gas tra i servizi di modulazione di punta offerti da Stogit ed Edison Stoccaggio e (iv) una stima del potenziale impatto dell’Operazione sul prezzo, sulla qualità del servizio e sulle strategie d’investimento di Stogit.

8. Il 20 dicembre 2024 si è svolta un’ulteriore audizione con i rappresentanti di Snam al fine di approfondire alcuni profili trattati nel provvedimento di avvio del procedimento<sup>12</sup>. Il 17 gennaio 2025 sono state formalmente comunicate misure correttive al fine di fugare le preoccupazioni concorrenziali ipotizzate nel provvedimento di avvio<sup>13</sup>.

9. Il 29 gennaio è stato comunicato alle Parti il termine infraprocedimentale di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del D.P.R. n. 217/1998<sup>14</sup>.

## V. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

10. Vengono qui di seguito descritte le risultanze dell’attività preistruttoria e istruttoria. Nello specifico, si descrive la *ratio* dell’Operazione prospettata da Snam (sezione V.1), l’attività di

---

<sup>6</sup> Cfr. doc. 8.

<sup>7</sup> Cfr. docc. 6, 7 e 11.

<sup>8</sup> Cfr. doc. 19.

<sup>9</sup> Cfr. docc. 10 e 12.

<sup>10</sup> Cfr. docc. 32 e 33.

<sup>11</sup> Cfr. doc. 39.

<sup>12</sup> Cfr. doc. 114.

<sup>13</sup> Cfr. doc. 115.

<sup>14</sup> Cfr. doc. 117.

stoccaggio di gas naturale (sezione V.2), la presenza di siti di stoccaggio in Italia (sezione V.3), le varie tipologie in cui tale servizio si articola (sezione V.4) e la sua evoluzione negli ultimi anni (sezione V.5). Viene poi ricostruito il quadro normativo e regolamentare di riferimento (sezione V.6). L'ultima sezione è dedicata alla posizione dei soggetti terzi sentiti nell'ambito delle audizioni e dei risultati dell'indagine di mercato svolta (sezione V.7).

### ***V.1. La ratio dell'Operazione***

**11.** L'interesse di Snam verso i siti di proprietà di Edison Stoccaggio si è concretizzato nel febbraio 2023, quando nella seduta del Consiglio di Amministrazione viene discusso [omissis]<sup>15</sup>.

**12.** La possibile acquisizione di Edison Stoccaggio viene considerata fin da subito come connotata da una forte valenza strategica e come un'opportunità per Snam di [omissis]<sup>16</sup>. Peraltro, come sottolineato da un consulente di Snam, [omissis]<sup>17</sup>.

**13.** Per quanto riguarda Edison, la volontà di cedere gli *asset* legati alle attività di stoccaggio nasce in seguito alla [omissis]<sup>18</sup>. A luglio 2023, quando viene ufficialmente discussa la proposta di vendita delle attività legate allo stoccaggio, il *timing* risultava peraltro [omissis]<sup>19</sup>. A far data dal 12 febbraio 2024, le offerte più interessanti sono risultate quelle proposte da [omissis]<sup>20</sup>, ma da subito [omissis]<sup>21</sup>.

### ***V.2. L'attività di stoccaggio***

**14.** L'attività di stoccaggio consiste nel processo di conservazione di gas naturale in appositi giacimenti: in Italia, tutti i siti di stoccaggio allo stato operativi sono realizzati in giacimenti di gas esauriti, ossia all'interno di strutture geologiche che impediscono la fuoriuscita del gas. Da un punto di vista tecnico, le prestazioni che caratterizzano lo stoccaggio sono la capacità di spazio, ossia il volume di gas che il giacimento è in grado di immagazzinare, la capacità di iniezione, ossia il quantitativo di gas che può essere iniettato nel giacimento su base giornaliera, e la capacità di erogazione, ossia il quantitativo di gas che può essere estratto dal giacimento su base giornaliera (Figura 1).

---

<sup>15</sup> Cfr. doc. 14.4.1.

<sup>16</sup> Cfr. doc. 14.4.7.


<sup>17</sup> Cfr. doc. 14.4.27.

<sup>18</sup> Cfr. doc. 13.1.5.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> [Omissis].

<sup>21</sup> Cfr. doc. 13.1.8.


**Figura 1: struttura e funzionamento di un sito di stoccaggio**

Fonte: AGCM-ARERA<sup>22</sup>

**15.** La domanda nazionale di gas dei clienti civili è caratterizzata da un'elevata stagionalità all'interno dell'anno (in termini di variazione tra estate e inverno) e altresì da oscillazioni giornaliere. L'obiettivo dello stoccaggio è quello di immagazzinare gas precedentemente immesso in rete (via produzione nazionale o importazioni dall'estero) e posticiparne/dilazionarne nel tempo l'utilizzo. Lo stoccaggio, pertanto, svincola la fruizione del gas dai tempi e dalle modalità di approvvigionamento e assicura quindi una maggiore flessibilità di approvvigionamento/fornitura per gli utenti del servizio (i c.d. *shipper*, quali ad esempio le imprese di vendita del gas) a fronte delle variazioni stagionali (c.d. modulazione stagionale) e/o giornaliere (c.d. modulazione giornaliera) della domanda.

**16.** In altre parole, l'utilizzo dello stoccaggio consente di rendere "modulata" una forma di approvvigionamento di gas "piatta" (da contratti privi di flessibilità nei ritiri giornalieri o anche annuali), il che consente anche di ottimizzare e utilizzare più intensamente le infrastrutture o risorse primarie che consentono meno modulazione, cioè meno flessibili (gasdotti internazionali e rigassificatori per l'importazione di gas prodotto all'estero e produzione nazionale) a fronte di prelievi di gas che presentano forti oscillazioni nel tempo (Figura 2).

<sup>22</sup> Cfr., IC38 - Mercato dello stoccaggio del gas naturale, provvedimento n. 19925 del 28 maggio 2009, in Bollettino n. 21/2009.

**Figura 2: funzionalità dello stoccaggio**

Fonte: AGCM-ARERA<sup>23</sup>


17. Lo stoccaggio rende, dunque, possibile acquistare e immagazzinare gas nel c.d. periodo di iniezione (ossia il periodo di immissione del gas nei giacimenti ai fini della conservazione che, di regola, va dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno), quando la domanda di gas e il costo relativo della materia prima sono più bassi, per poterlo utilizzare nel c.d. periodo di erogazione (ossia il periodo di estrazione del gas dai giacimenti ai fini dell'utilizzo che, di regola, va dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno successivo), quando la domanda di gas è maggiore e parimenti il costo della materia prima. Lo stoccaggio consente, inoltre, attività di *trading* e arbitraggio sui prezzi del gas su periodi più brevi.

### V.3. I siti di stoccaggio in Italia

18. In Italia lo stoccaggio di gas naturale è svolto in base a quindici concessioni (Figura 3): Stogit ne gestisce dieci, Edison Stoccaggio ne gestisce tre<sup>24</sup> mentre Ital Gas Storage S.p.A. (di seguito, "IGS") e Thaleia S.p.A. (di seguito, "Thaleia") gestiscono una concessione ciascuna (cfr. *infra* per la disciplina di rilascio delle concessioni). Di queste quindici concessioni, solo tredici ospitano impianti di stoccaggio attualmente operativi: i due siti attualmente non operativi sono quelli di Alfonsine (di Stogit), che entrerà in funzione a partire [omissis], e di Cugno le Macine (di Thaleia), che è tuttora in costruzione e di cui non è possibile individuare una data di entrata in funzione. Pertanto, con riferimento ai soli siti attualmente attivi, Stogit ne gestisce nove, Edison Stoccaggio tre e IGS uno.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Di cui una concessione, quella di San Potito e Cotignola, è gestita insieme a Blugas Infrastrutture S.r.l., che detiene il 10% della concessione, mentre il restante 90% è di proprietà di Edison Stoccaggio.

**Figura 3: le concessioni di stoccaggio di gas naturale in Italia**

Fonte: Snam<sup>25</sup>

19. La seguente Tabella 1 riporta la scadenza delle concessioni per l'esercizio dello stoccaggio nei vari siti in Italia<sup>26</sup>. Sebbene due delle concessioni di Edison Stoccaggio, Collalto e Cellino, siano in scadenza o recentemente scadute, le procedure di proroga sono in corso<sup>27</sup> e, secondo quanto riportato dalle Parti, [omissis]<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> Cfr. doc. 14.10.

<sup>26</sup> La concessione per l'attività di stoccaggio è rilasciata dal MASE, che ne valuta anche le condizioni per l'eventuale proroga. Ai sensi del D.L. n. 179/2012, le concessioni rilasciate dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2000 hanno durata pari a 30 anni, prorogabili non più di una volta per dieci anni, mentre le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2000 hanno durata pari a venti o trenta anni (a seconda del regime normativo applicabile alla concessione originaria), prorogabile non più di due volte per dieci anni ciascuna.

<sup>27</sup> Cfr. MASE, Dipartimento Energia Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LXVIII N. 10 - 31 ottobre 2024, p. 177.

<sup>28</sup> Cfr. doc. 14.4.23.

**Tabella 1: concessioni attive e relativa scadenza**

Sito	Concessione e proroga	Vigenza	Scadenza ultima potenziale in caso di nuova proroga
Alfonsine (Stogit)	01/01/1997	Prima proroga (fino al 2026)	31/12/2036
Bordolano (Stogit)	06/11/2001	Primo periodo (fino al 06/11/2031)	06/11/2041
Brugherio (Stogit)	05/05/1997 (proroga 01/12/2020)	Prima proroga (fino al 31/12/2026)	31/12/2036
Cortemaggiore (Stogit)	05/05/1997 (proroga 20/01/2022)	Prima proroga (fino al 31/12/2026)	31/12/2036
Fiume Trieste (Stogit)	21/06/1982 (1a proroga 06/06/2011; richiesta istanza 2a proroga 18/05/2020)	Seconda proroga (fino al 20/06/2032)	20/06/2032
Minerbio (Stogit)	05/05/1997 (proroga 20/01/2022)	Prima proroga (fino al 31/12/2026)	31/12/2036
Ripalta (Stogit)	05/05/1997 (proroga 03/12/2020)	Prima proroga (fino al 31/12/2026)	31/12/2036
Sabbioncello (Stogit)	05/05/1997 (proroga 30/11/2022)	Prima proroga (fino al 31/12/2026)	31/12/2036
Sergnano (Stogit)	05/05/1997 (proroga 1/12/2020)	Prima proroga (fino al 31/12/2026)	31/12/2036
Settala (Stogit)	05/05/1997 (proroga 1/12/2020)	Prima proroga (fino al 31/12/2026)	31/12/2036
Cellino (Edison Stoccaggio)	10/12/1984 (proroga 09/12/2014)	Prima proroga (fino al 10/12/2024)	10/12/2034
Collalto (Edison Stoccaggio)	16/06/1994	Primo periodo (fino al 16/06/2024)	16/06/2034
S. Potito e Cotignola (Edison Stoccaggio)	24/04/2009	Primo periodo (fino al 24/04/2039)	24/04/2049
Cornegliano (IGS)	15/03/2011	Primo periodo (fino al 15/03/2041)	15/03/2041
Cugno le Macine (Thaleia)	-	-	-

Fonte: Snam<sup>29</sup>**V.4. Le tipologie di stoccaggio e gli utenti del servizio**

**20.** Lo stoccaggio si divide in diverse tipologie in base alla finalità perseguita dal sistema, riepilogate in Figura 4 e descritte nel prosieguo di questa sezione.

<sup>29</sup> Cfr. doc. 14.10.

**Figura 4: le tipologie di stoccaggio e gli utenti del servizio**

	Servizio di stoccaggio	Utenti	Finalità	Meccanismi di allocazione
<b>Sicurezza del sistema</b>	Stoccaggio strategico	Utenti ai city-gate	Sicurezza dell'approvvigionamento	Prelievi allocati ai city-gate
<b>Modulazione stagionale</b>	Modulazione di punta	Tutti gli utenti	Soddisfare le esigenze di modulazione delle tendenze di consumo giornaliero, stagionali e di picco	Asta competitiva
	Modulazione uniforme	Tutti gli utenti		
	Servizi di flessibilità	Tutti gli utenti	Completare l'offerta con servizi a ciclo rapido	
<b>Esigenze di sistema</b>	Servizio di bilanciamento	Operatore di rete	Obiettivo del bilanciamento della rete	Pro-quota sulla base della richiesta
	Servizio minerario	Titolare concessione di produzione	Garantire il funzionamento ottimale dello sfruttamento dei giacimenti di gas naturale	

Fonte: Snam<sup>30</sup>

#### V.4.1. Lo stoccaggio strategico

**21.** Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale e sopperire a situazioni di mancanza o riduzioni/interruzioni impreviste degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas, le imprese di stoccaggio sono tenute a riservare parte della propria capacità al c.d. stoccaggio strategico. Ai sensi dell'articolo 12, comma 11-*bis*, del d. lgs. n. 164/2000 (di seguito, "Decreto Letta"), lo stoccaggio strategico è offerto in regime regolato ed è erogabile solamente su autorizzazione concessa dal Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale. Ai sensi dell'articolo 12, comma 11-*quater* del Decreto Letta, l'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico da parte del Ministero "può essere rilasciata a una impresa del gas naturale solo nel caso in cui l'intera capacità di importazione conferita alla stessa impresa, nel periodo per il quale viene richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico, sia stata utilizzata, salvo documentati casi di forza maggiore e compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici esistenti".

**22.** Il volume di stoccaggio strategico viene determinato annualmente dal MASE. Per l'anno termico<sup>31</sup> 2024/2025, tale volume è stato fissato in 4.620 mln di metri cubi standard (*mcs*), di cui 4.480 mln di *mcs* di pertinenza di Stogit e 140 mln di *mcs* di pertinenza di Edison Stoccaggio<sup>32</sup>.

#### V.4.2. Lo stoccaggio per il bilanciamento operativo della rete di trasporto

**23.** Per soddisfare esigenze tecniche del sistema nazionale del gas, le imprese di stoccaggio riservano parte della propria capacità al c.d. stoccaggio per il bilanciamento operativo della rete di trasporto, che viene conferito in base alle richieste delle imprese di trasporto del gas ed è funzionale

<sup>30</sup> Cfr. doc. 14.10.

<sup>31</sup> Nell'ambito dei servizi di stoccaggio e, pertanto, di questo procedimento, l'anno termico è definito come l'intervallo di tempo compreso tra il 1° aprile di ogni anno, coincidente con l'avvio del periodo di iniezione, e il 31 marzo dell'anno successivo, coincidente con la fine del periodo di erogazione.

<sup>32</sup> Cfr. D.M. MASE n. 131/2024 e Comunicato MASE n. 19980 del 2 febbraio 2024 in materia di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale di stoccaggio 2024/2025.

a consentire loro di mantenere costantemente in equilibrio i flussi di gas in entrata e in uscita dalla rete.

**24.** La capacità di stoccaggio per il bilanciamento operativo viene assegnata su richiesta dell'impresa maggiore di trasporto (Snam Rete Gas S.p.A.) a una tariffa regolata da ARERA. Come riportato nel D.M. MASE n. 131 del 28 marzo 2024, la quota volume di stoccaggio offerta agli operatori di trasporto per l'anno contrattuale<sup>33</sup> 2024/2025 è pari a 50 mln di *mcs*, di intera pertinenza di Stogit.

#### *V.4.3. Lo stoccaggio minerario*

**25.** Lo stoccaggio minerario è necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano. Tale capacità di stoccaggio viene conferita in base alle richieste dei titolari di concessioni di coltivazioni di gas naturale e ha la finalità di assicurare alle produzioni nazionali di gas una flessibilità di fornitura confrontabile con quella che caratterizza i contratti d'importazione, nonché di tenere conto dei rischi tecnici di fermata della produzione.

**26.** Come riportato nel D.M. MASE n. 131/2024, per l'anno contrattuale 2024/2025 lo spazio per lo stoccaggio minerario richiesto al MASE dai titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas naturale e reso disponibile dalla sola Stogit è stato di circa 137,2 mln di *mcs*.

#### *V.4.4. Lo stoccaggio di modulazione*

**27.** Lo stoccaggio di modulazione viene conferito agli *shipper* per soddisfare la variabilità dell'andamento stagionale, giornaliero e infragiornaliero dei consumi di gas dei clienti finali. Lo stoccaggio di modulazione prevede la messa a disposizione delle prestazioni combinate di spazio, iniezione ed erogazione (c.d. servizio *bundled*) da utilizzare nel corso dell'anno termico. Esso si suddivide a sua volta in: (i) servizio di punta, che prevede una capacità di erogazione variabile nei diversi giorni dell'anno termico; (ii) servizio uniforme, che prevede una capacità di erogazione costante nei diversi giorni dell'anno termico e che può essere conferito anche su base pluriennale, ossia con la possibilità di utilizzare il servizio in un arco temporale di due anni, e (iii) servizi di breve termine, che prevedono la messa a disposizione di capacità di spazio e/o di iniezione e/o di erogazione per periodi di durata inferiore all'intero anno termico<sup>34</sup>. Lo stoccaggio di modulazione prevede inoltre la possibilità (seppur limitata) di iniettare o erogare il gas stoccato in contro-flusso, *i.e.* attraverso l'iniezione durante il periodo di erogazione e viceversa.

**28.** Gli *shipper* acquistano stoccaggio di modulazione per rifornire di gas i consumatori finali e/o per rivendere all'ingrosso non solo il gas ma anche la sua modulazione. La compravendita all'ingrosso del servizio di modulazione/gas avviene tipicamente al *city gate* (c.d. REMI), il punto di interconnessione tra la rete di trasporto e gli impianti locali di distribuzione del gas. Quando una società di vendita *retail* di gas decide di approvvigionarsi con un contratto di fornitura al REMI,

---

<sup>33</sup> Nell'ambito dei servizi di stoccaggio e, pertanto, di questo procedimento, l'anno contrattuale è definito come l'intervallo di tempo compreso tra il 1° aprile di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo.

<sup>34</sup> Ad esempio, periodi di durata infrastagionale, mensile, quindicinale, settimanale, giornaliera o infragiornaliera. I servizi di stoccaggio di breve termine nascono come uno strumento che consente allo *shipper* di usufruire di prestazioni ulteriori e integrative rispetto a quelle garantite dalla modulazione stagionale (ad esempio, acquistando una prestazione di erogazione di breve termine uno *shipper* può incrementare l'erogazione del gas rispetto a quanto previsto dal servizio di modulazione stagionale già acquistata, seppur entro tale limite complessivo).

acquista dal proprio fornitore non solo il gas ma anche la sua modulazione: il grossista, infatti, si impegna a mettere a disposizione della società di vendita le quantità di volta in volta richieste dai clienti finali, ed è il grossista, pertanto, che deve assicurare la necessaria flessibilità dell'offerta<sup>35</sup>. Come si vedrà nel prosieguo, gli *shipper* acquistano stoccaggio di modulazione sia con finalità di vendita diretta di gas ai consumatori finali sia con finalità di rivendita della modulazione all'ingrosso alle società *retail* di gas.

**29.** Le capacità complessive da destinare ai servizi di modulazione offerti agli *shipper* sono individuate annualmente per ogni impresa di stoccaggio con decreto del MASE: con riferimento all'anno termico 2024/2025<sup>36</sup>, quest'ultimo ha disposto che la capacità di punta offerta da Snam, Edison Stoccaggio e IGS da destinare ai clienti civili sia complessivamente pari a 7.861 milioni di *mcs*, mentre la restante capacità (pari a 5.186 milioni di *mcs*) sia offerta da Snam ed Edison Stoccaggio per servizi di tipo uniforme o che amplino l'offerta di flessibilità (*i.e.* servizio di c.d. *fast cycle*, contro-flusso).

**30.** La seguente Tabella 2, estratta dalla relazione annuale 2024 di ARERA, riassume la distribuzione del complessivo spazio di stoccaggio offerto dai tre operatori italiani negli anni termici 2023/2024 e 2024/2025.

**Tabella 2: distribuzione dello spazio di stoccaggio offerto negli anni termici 2023/2024 e 2024/2025 (in milioni di *mcs*)**

SERVIZIO	PRODOTTO	SPAZIO NELL'ANNO TERMICO	
		2023-2024	2024-2025
Minerario	Definito da MASE	109	137
Bilanciamento trasporto	A richiesta	50	50
Modulazione di punta	Annuale	7.841	7.861
Modulazione uniforme	Annuale	4.093	4.126
Modulazione uniforme	Pluriennale	1.005	1.000
Modulazione uniforme	Flessibilità	73	60
Strategico	Definito da MASE	4.620	4.620
<b>TOTALE</b>		<b>17.791</b>	<b>17.854</b>

Fonte: ARERA<sup>37</sup>

**31.** Lo stoccaggio di modulazione è l'unica tipologia di stoccaggio a essere conferita tramite procedure competitive, disciplinate da ARERA e aperte senza discriminazioni a tutti gli *shipper* interessati all'acquisto. È con riferimento, quindi, a tale tipologia di stoccaggio che devono essere esaminati i prevedibili effetti concorrenziali dell'operazione in esame.

<sup>35</sup> Questo spiega perché il titolo all'accesso allo stoccaggio afferisca in questi casi al grossista e non al venditore finale.


<sup>36</sup> Cfr. D.M. MASE n. 131/2024.

<sup>37</sup> Cfr. ARERA, Relazione Annuale 2024 - Stato dei servizi, p. 269.

### V.5. L'evoluzione dello stoccaggio in Italia

32. Negli ultimi quindici anni (*i.e.* di fatto, dalla pubblicazione dell'indagine conoscitiva IC38<sup>38</sup>), il servizio di stoccaggio ha conosciuto un progressivo aumento dell'offerta complessiva, passando da circa 14 miliardi di *mcs* nel 2009 a poco meno di 18 miliardi di *mcs* nel 2024 (Figura 5). Per quanto riguarda la domanda, negli ultimi quindici anni il numero medio annuale di *shipper* che hanno acquistato il servizio di stoccaggio è stato pari a circa ottantadue: secondo Snam, il calo verificatosi negli ultimi due anni è riconducibile agli effetti della crisi energetica.

Figura 5: evoluzione di domanda e offerta di stoccaggio in Italia



Fonte: elaborazione AGCM su dati Snam<sup>39</sup>

33. Attualmente, Snam riporta che permane un regime di incertezza sugli approvvigionamenti di gas a seguito della crisi energetica. Ad esempio, nell'anno termico 2022/2023, al fine di far fronte alla carenza di forniture dall'estero, il Governo ha fissato un *target* di gas stoccato pari al 90% della capacità e ha previsto la predisposizione di meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale allo scopo di mitigare le possibili situazioni di emergenza<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Cfr. IC38 - *Mercato dello stoccaggio del gas naturale*, in Bollettino n. 21/2009, provvedimento n. 19925 del 28 maggio 2009.

<sup>39</sup> Cfr. doc. 14.1. I dati sono stati estratti dalle relazioni annuali di ARERA relative a ogni anno termico preso in considerazione.

<sup>40</sup> Cfr. articolo 21 del decreto-legge n. 17/2022, recante *Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale*. Nello specifico, l'articolo 21, comma 1, prevede l'introduzione di misure di salvaguardia finalizzate a "ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023; [...] d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza". L'articolo 21,

34. In ottica futura, Snam ha presentato ad ARERA una serie di istanze per ampliare la capacità di stoccaggio dei propri impianti e per migliorare le prestazioni di iniezione e di erogazione degli stessi; tali interventi sono volti all'espansione e all'efficientamento dei siti esistenti più che alla realizzazione di nuovi siti. Inoltre, tra il 2006 e il 2007 sono state presentate al MASE, da parte di altri operatori, quattro istanze per il conferimento di nuove concessioni, ma l'iter autorizzativo risulta tutt'ora in corso<sup>41</sup>.

#### ***V.6. Il quadro normativo e regolamentare di riferimento***

35. In Europa, l'attività di stoccaggio del gas naturale è disciplinata principalmente attraverso due distinti tipi di regime normativo: il regime negoziato e il regime regolato, ciascuno caratterizzato da distinti approcci alla gestione e all'accesso delle infrastrutture. Nel regime negoziato, vigente ad esempio in Germania, Austria e Olanda, i gestori delle infrastrutture di stoccaggio hanno maggiore libertà nella definizione delle condizioni di accesso e dei prezzi, in quanto tali parametri sono stabiliti attraverso contratti bilaterali, solitamente di lunga durata, tra le imprese di stoccaggio e gli *shipper*. Nel regime regolato, invece, le tariffe e le condizioni di accesso sono stabilite da un'autorità regolatoria indipendente sulla base di criteri trasparenti e predeterminati. Il regime regolato è particolarmente comune nei contesti in cui le infrastrutture di stoccaggio hanno un ruolo cruciale per la sicurezza energetica: è il regime vigente, ad esempio, in Italia e in Francia.

36. In Italia l'attività dello stoccaggio è svolta sulla base di concessioni, disciplinate nell'articolo 11 del Decreto Letta. Le concessioni sono rilasciate dal MASE a soggetti che siano in possesso della necessaria capacità tecnica, economica e organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni contenute nel medesimo decreto. Le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del Decreto Letta hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta per dieci anni; le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Decreto Letta hanno una durata pari a venti o trenta anni (a seconda del regime normativo applicabile alla concessione originaria), prorogabile non più di due volte per dieci anni ciascuna<sup>42</sup>, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime<sup>43</sup>.

37. Più in generale, l'attività dello stoccaggio in Italia è oggetto di un'articolata disciplina che ne regola, tra l'altro, l'accesso, i prezzi e i ricavi, gli obblighi informativi da parte delle imprese che la esercitano e la qualità che deve essere garantita. Sono previste, inoltre, disposizioni che regolano le modalità di erogazione del gas adibito a stoccaggio di modulazione.

##### *V.6.1. L'accesso ai servizi*

38. Le infrastrutture nel settore del gas naturale e, quindi, quelle adibite allo stoccaggio, sono disciplinate dal Decreto Letta, che prescrive l'obbligo di garantire l'accesso alle infrastrutture di rete a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a qualunque utente ne faccia richiesta, secondo

---

comma 2 riporta che "Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità".

<sup>41</sup> Cfr. l'elenco delle di stoccaggio di gas naturale pubblicato dal MASE, disponibile al seguente link: <https://unmig.mase.gov.it/wp-content/uploads/dati/titoli/istanze-stoccaggio.pdf>.

<sup>42</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239/2004.

<sup>43</sup> Ai sensi dell'articolo 34, comma 18, del decreto-legge n. 179/2012.

criteri definiti da ARERA. L'accesso alle capacità di stoccaggio avviene secondo le condizioni definite dalla Delibera ARERA n. 67/2019/R/GAS del 26 febbraio 2019, recante *Regolazione in materia di garanzia di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale* (di seguito, "RAST"). In particolare, la capacità di stoccaggio di modulazione viene assegnata attraverso aste aperte a tutti i soggetti interessati<sup>44</sup> che seguono modalità di funzionamento differenti a seconda che si tratti di servizi di modulazione (servizio di punta e servizio uniforme) o servizi di breve termine.

*V.6.1.a. Modalità di allocazione dei servizi di modulazione di punta e uniforme*

**39.** I servizi di modulazione prevedono la messa a disposizione delle prestazioni combinate di spazio, iniezione ed erogazione (c.d. servizio *bundled*) per consentire agli *shipper* di disporre delle prestazioni funzionali al pieno riempimento dello spazio assegnato nel corso della fase di iniezione (aprile-ottobre) e della successiva possibilità di erogare in rete il gas precedentemente immagazzinato nel corso della fase di erogazione (novembre-marzo). Le capacità complessive da destinare ai servizi di modulazione offerti agli *shipper* sono individuate annualmente per ogni impresa di stoccaggio con decreto del MASE, come visto sopra.

**40.** Per ogni anno termico, le capacità di modulazione di punta e uniforme sono conferite sulla base di procedure concorsuali con cadenza mensile, da effettuarsi a partire da una data fissata dal MASE (che di norma cade tra marzo e aprile, alle porte dell'anno contrattuale, che inizia il 1° aprile, e dell'inizio della fase di iniezione) sino al mese di settembre.

**41.** Le procedure di gara prevedono l'allocazione di: (i) capacità di iniezione a partire dal mese successivo a quello della data di aggiudicazione dell'asta fino al termine della fase di iniezione (c.d. servizio di modulazione con iniezione stagionale), e (ii) capacità di iniezione in un mese successivo a quello della data di conferimento (c.d. servizio di modulazione con iniezione mensile). Inoltre, a partire dall'anno termico 2013/2014, il MASE ha previsto la fornitura di servizi pluriennali di stoccaggio uniforme, che prevedono la possibilità di utilizzare il servizio di stoccaggio per un massimo di due anni termici successivi all'aggiudicazione.

**42.** La prima asta dell'anno termico viene fissata entro il termine indicato dal decreto del MASE, che individua anche l'ordine nel quale le imprese di stoccaggio devono organizzare le aste. Tale ordine viene storicamente stabilito in modo da dare precedenza agli operatori dotati di capacità di stoccaggio inferiori<sup>45</sup>, e infatti la prima impresa a svolgere l'asta è di regola IGS, seguita da Edison Stoccaggio e da Stogit<sup>46</sup>, con aste organizzate solitamente in giorni successivi, una volta resi noti gli esiti delle precedenti aggiudicazioni<sup>47</sup>.

**43.** Nell'ambito della prima asta, le imprese di stoccaggio mettono a disposizione come servizio di modulazione con iniezione stagionale l'intero ammontare della loro capacità di stoccaggio di modulazione<sup>48</sup>, suddivisa tra modulazione di punta e modulazione uniforme stagionale e

---

<sup>44</sup> Cfr. articolo 13, comma 3 del RAST.

<sup>45</sup> Cfr. docc. 8 e 17.


<sup>46</sup> Cfr. articolo 1, comma 3 del D.M. MASE n. 131/2024.

<sup>47</sup> Cfr. doc. 9.

<sup>48</sup> Cfr. doc. 17. ARERA ha dichiarato che non vi è un obbligo specifico da parte delle imprese di stoccaggio di offrire l'intera capacità disponibile a inizio anno termico. Tuttavia, ARERA riporta che "è nell'interesse dell'operatore di stoccaggio e del sistema gas nel suo complesso che la capacità, con particolare riferimento a quella del servizio di modulazione di punta, venga allocata quanto prima al fine di avviare la campagna di iniezione in modo ordinato e non

pluriennale. La capacità eventualmente rimasta invenduta viene offerta successivamente come servizio di modulazione con iniezione mensile: se anche nella seconda asta non viene conferita tutta la capacità che residua, o se non è tecnicamente possibile che tutta la capacità avanzata sia resa disponibile come modulazione con iniezione mensile (in ragione ad esempio degli ingenti volumi), si procede all'organizzazione di più aste successive, con alternanza tra aste che prevedono l'allocazione di capacità di modulazione con iniezione stagionale e l'allocazione di capacità di modulazione con iniezione mensile<sup>49</sup>. L'iter delle aste procede in tal modo fino al conferimento dell'intera capacità di stoccaggio o fino alla conclusione della fase di iniezione. Il calendario delle aste successive alla prima, in relazione alle capacità eventualmente non allocate, è definito dalle imprese di stoccaggio sulla base delle indicazioni stabilite da ARERA. Il grafico riportato di seguito in Figura 6 fornisce una sintesi dell'iter del conferimento dello stoccaggio di modulazione, *i.e.* della modulazione di punta e della modulazione uniforme (annuale e pluriennale).

**Figura 6: calendario conferimento capacità di stoccaggio di modulazione**



Fonte: Snam<sup>50</sup>

**44.** Nelle aste è previsto un prezzo di riserva, che rappresenta il valore minimo stabilito dal venditore al di sotto del quale il servizio non verrà aggiudicato e garantisce al venditore/sistema un livello minimo di ricavo ritenuto accettabile per il servizio offerto. Nelle aste sopra descritte, i prezzi di riserva sono determinati dalle imprese di stoccaggio attraverso l'applicazione dei criteri stabiliti da ARERA, ai sensi dell'articolo 15 della RAST e comunicati direttamente alle imprese di stoccaggio, che devono mantenerne la riservatezza; i criteri non vengono resi noti agli *shipper* al fine di non condizionarne le strategie di prezzo nella partecipazione alla gara. I criteri di definizione dei prezzi di riserva tengono conto, tra l'altro, della differenza attesa tra il prezzo del gas con

*ritardato, garantendo che il profilo di riempimento degli stoccaggi consenta di saturare lo spazio disponibile prima dell'inverno. Sino ad oggi i decreti annuali del Ministero hanno disposto che l'intera capacità disponibile sia offerta all'inizio dell'anno termico*", cfr. doc. 9.

<sup>49</sup> Cfr. articolo 13, comma 7 del RAST.

<sup>50</sup> Cfr. doc. 14.10.

consegna nel periodo di erogazione e quello del gas con consegna nel precedente periodo di iniezione (c.d. *winter-summer spread*), sulla base delle quotazioni rilevate presso la borsa del gas olandese (*Title Transfer Facility* “TTF”) e/o italiana (Punto di Scambio Virtuale “PSV”) nei giorni precedenti a ogni procedura<sup>51</sup>.

*V.6.1.b. Modalità di allocazione dei servizi di breve termine*

**45.** Il servizio di stoccaggio di breve termine prevede la messa a disposizione di (i) capacità di stoccaggio; (ii) prestazioni di iniezione e (iii) prestazioni di erogazione, anche separatamente (c.d. servizi *unbundled*), per periodi di durata infra-stagionale, su base mensile, quindicinale, settimanale, giornaliera o infra-giornaliera a seconda delle imprese di stoccaggio che li offrono.

**46.** Lo stoccaggio di breve termine nasce come uno strumento che consente allo *shipper* di usufruire di prestazioni ulteriori e integrative rispetto a quelle garantite dalla modulazione stagionale già previamente acquistata. Si tratta, quindi, di servizi di flessibilità che consentono agli *shipper* di gestire la capacità di modulazione già nella propria disponibilità adattandola a esigenze contingenti, ad esempio incrementando l’iniezione o l’erogazione del gas rispetto a quanto previsto dal servizio di modulazione stagionale di cui già dispongono<sup>52</sup>.

**47.** I servizi di breve termine vengono messi all’asta esclusivamente in caso di effettiva disponibilità da parte dell’impresa di stoccaggio; non si tratta, quindi, di servizi su cui uno *shipper* può contare *ex ante* per soddisfare le esigenze di base legate alla fornitura di gas alla propria clientela, ma piuttosto di servizi che consentono ottimizzazioni che si rendono possibili in corso di anno termico.

**48.** Ai sensi dell’articolo 12 del RAST, ai fini dell’offerta dei servizi di breve termine, l’impresa di stoccaggio mette a disposizione:

- i. capacità primaria, *i.e.* capacità non allocata in precedenti procedure e/o derivante dall’ottimizzazione delle prestazioni di stoccaggio nel corso dell’anno termico che tengono conto delle programmazioni di iniezione e di erogazione comunicate dagli *shipper*;
- ii. capacità secondaria, *i.e.* capacità che gli *shipper* rendono disponibile all’impresa di stoccaggio per il conferimento a terzi;
- iii. capacità in anticipo, *i.e.* capacità di erogazione, ulteriore rispetto alla capacità primaria, che può essere resa disponibile dagli *shipper* a fronte di una riduzione della prestazione di erogazione in un momento successivo;
- iv. capacità non altrimenti utilizzabile, *i.e.* capacità che risulta non utilizzata in un determinato giorno nonostante la programmazione di erogazione/iniezione comunicata dagli *shipper*;
- v. capacità interrompibile (*i.e.* capacità di stoccaggio soggetta ad interrompibilità con onere di preavviso da parte dell’impresa di stoccaggio) di iniezione ed erogazione, che si rende disponibile in base alle capacità programmate e di quelle già allocate.

---

<sup>51</sup> Cfr. articolo 15, comma 5 del RAST.

<sup>52</sup> Cfr. doc. 17. Infatti, sovente i servizi di breve termine sono utilizzati dagli *shipper* anche per rispettare gli obblighi di riempimento assunti al momento dell’aggiudicazione della capacità stagionale. Ad esempio, per rispettare gli obblighi di riempimento, uno *shipper* potrebbe acquistare il servizio di iniezione di breve termine e aumentare l’iniezione di gas per compensare un minore riempimento effettuato in precedenza o in previsione di un minore riempimento nel periodo di tempo successivo.

**49.** In altre parole, la capacità di breve termine è capacità di stoccaggio ulteriore e aggiuntiva rispetto alla capacità che deve essere garantita per gli altri servizi di stoccaggio, compresa la modulazione stagionale. Le imprese di stoccaggio hanno un obbligo di vendita solamente dei servizi di breve termine legati alla capacità non altrimenti utilizzabile; per gli altri servizi, la messa a disposizione è una loro libera scelta commerciale che consente di aumentare il valore della capacità acquistata dagli *shipper* loro clienti.

**50.** In relazione alla capacità primaria, l'impresa di stoccaggio decide autonomamente<sup>53</sup> il prezzo di riserva del servizio di breve termine (mentre il prezzo effettivo viene definito dal risultato dell'asta). In relazione alla capacità in anticipo, l'impresa di stoccaggio raccoglie da parte degli *shipper* la disponibilità a ridurre le proprie erogazioni e il prezzo che essi richiedono a tal fine, mettendo a gara quella/e economicamente più vantaggiosa/e, nel rispetto dei limiti tecnici e funzionali dell'infrastruttura.

**51.** Per quanto concerne la capacità secondaria, è il singolo *shipper* che la offre sul mercato a indicare un prezzo di offerta: l'eventuale ricavato dalla vendita di tale servizio viene interamente versato allo *shipper* che l'ha reso disponibile. Infine, la capacità non altrimenti utilizzabile è offerta a un corrispettivo nullo e gli eventuali ricavi derivanti dal prezzo di aggiudicazione sono interamente versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

#### *V.6.2. La regolazione tariffaria dei servizi di modulazione uniforme e di punta*

**52.** A fronte dell'erogazione dei servizi di modulazione uniforme e di punta, le imprese di stoccaggio ricevono effettivamente quale corrispettivo una tariffa regolata definita sulla base dei ricavi riconosciuti da ARERA. Il Decreto Letta prevede infatti che le tariffe di stoccaggio, determinate periodicamente da quest'ultima, siano stabilite in modo da “assicurare una congrua remunerazione del capitale investito” e permettere lo sviluppo delle infrastrutture, tenendo conto “del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta”<sup>54</sup>. La regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio è dunque fondamentale per assicurare un equilibrio tra la sostenibilità economica dei gestori, la competitività del mercato e la sicurezza energetica del Paese, ed è disciplinata dal RAST e dalla Delibera ARERA n. 419/2019/R/GAS del 23 ottobre 2019, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025” (“RTSG”).

**53.** Il RTSG definisce i criteri di determinazione dei c.d. ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio di gas naturale, che tengono conto: (i) della remunerazione del capitale investito; (ii) dell'ammortamento degli *asset*, calcolato sulla base delle vite utili degli stessi stabilite da ARERA e (iii) delle spese operative riconosciute.

**54.** Eventuali efficienze di costo sono in parte restituite al sistema tramite un meccanismo di c.d. *profit sharing*, volto a incentivare le imprese di stoccaggio a conseguire risparmi in termini di costi operativi.

---

<sup>53</sup> Sono comunque previsti dei meccanismi di salvaguardia da parte di ARERA, tramite cui “L'Autorità [...] valuta l'introduzione di criteri per la definizione da parte delle imprese di stoccaggio dei prezzi di riserva per l'offerta delle capacità primarie” (cfr. articolo 16, comma 9 del RAST). L'ARERA, tuttavia, non ha mai attivato tali meccanismi (cfr. doc. 17).

<sup>54</sup> Cfr. articolo 23, comma 2, del Decreto Letta.

**55.** I ricavi riconosciuti determinano poi la c.d. tariffa regolata, che viene calcolata rapportandoli alla capacità di stoccaggio disponibile. La tariffa regolata determina i ricavi complessivi dell'impresa di stoccaggio derivanti dai servizi di stoccaggio conferiti con criteri non di mercato (*i.e.* bilanciamento operativo e minerario), dallo stoccaggio strategico e dai conferimenti della capacità di modulazione stagionale. In sostanza, ARERA ha definito un meccanismo in grado di garantire a ciascuna impresa di stoccaggio una quota di ricavi riconosciuti indipendentemente dalla capacità di stoccaggio effettivamente conferita: all'interno dei ricavi riconosciuti si distingue infatti una parte (maggiore) comunque garantita e una parte (minore) che resta esposta ai rischi del mercato<sup>55</sup>.

**56.** In questo contesto, con cadenza mensile le imprese di stoccaggio calcolano la differenza tra i ricavi effettivi conseguiti tramite le aste per il servizio di modulazione<sup>56</sup> e i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando la tariffa regolata: se positiva (ossia quando l'operatore dello stoccaggio incassa più della tariffa regolata), la differenza è restituita alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e contribuisce alla riduzione delle tariffe di distribuzione e trasporto del gas che si riflettono in ultima analisi sul prezzo di acquisto del gas pagato dai consumatori finali (c.d. oneri di sistema); se negativa, la differenza è compensata dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali<sup>57</sup> (Figura 7). Come riportato da ARERA<sup>58</sup>, storicamente la tariffa regolata è risultata maggiore rispetto al prezzo di assegnazione della capacità: la compensazione di tale differenza da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali garantisce, quindi, in tali casi, la neutralità finanziaria delle imprese di stoccaggio rispetto ai ricavi derivanti dalle aste. Il gettito necessario alla copertura di tale meccanismo viene recuperato come maggiorazione della tariffa di trasporto sui volumi di gas consegnati a tutti gli utenti del sistema. Per la capacità invenduta, indipendentemente dal tipo di servizio, opera il meccanismo di copertura dei ricavi, che a fine anno assicura comunque alle imprese di stoccaggio il ricavo riconosciuto.

---


<sup>55</sup> Cfr. doc. 9.

<sup>56</sup> Come indicato infra, i ricavi conseguiti tramite le aste per i servizi di breve termine esulano da questo meccanismo di restituzione/compensazione.

<sup>57</sup> Cfr. articoli 27 e 28 del RAST.

<sup>58</sup> Cfr. doc. 9.

**Figura 7: meccanismo di restituzione/compensazione dei ricavi delle aste del servizio di modulazione uniforme e di punta**



Fonte: Snam<sup>59</sup>

57. Questo meccanismo di regolazione tariffaria non si applica ai servizi di breve termine. Al fine di incentivare le imprese di stoccaggio a massimizzare il valore delle prestazioni “*inteso come beneficio per il sistema*”<sup>60</sup>, ARERA ha infatti introdotto un meccanismo di ripartizione dei proventi derivanti dalle aste di conferimento dei servizi di breve termine, a valle del quale l’impresa di stoccaggio può trattenerne una quota ma esclusivamente con riferimento alla vendita della capacità primaria e della capacità in anticipo (il resto dei ricavi delle aste per i servizi di breve termine viene restituito al sistema tramite erogazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali sul fondo “Conto oneri stoccaggio”).

#### V.6.3. Obblighi informativi e meccanismi di monitoraggio

58. Il regolatore di settore ARERA ha, inoltre, introdotto obblighi informativi in capo alle imprese di stoccaggio nonché meccanismi di monitoraggio al fine di controllare le prestazioni di stoccaggio e stabilire se gli investimenti realizzati sono effettivamente utili per il sistema.

59. Per quanto riguarda le prestazioni di stoccaggio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del RAST entro il 31 maggio di ogni anno le imprese di stoccaggio trasmettono ad ARERA, contestualmente alla presentazione della proposta tariffaria per l’anno successivo e riferite all’anno termico dello stoccaggio in corso, confrontate con le medesime prestazioni dell’anno termico dello stoccaggio precedente: “a) rapporti contenenti l’indicazione delle prestazioni di ciascun impianto di stoccaggio, sia in condizioni normali sia in condizioni speciali per indisponibilità delle infrastrutture di stoccaggio, nonché delle prestazioni relative all’utilizzo del complesso degli impianti di stoccaggio di cui l’impresa è titolare [...] c) una tabella sintetica che, per ciascun sito di stoccaggio, indichi: i) la stima dei valori del parametro della duration in ipotesi di completo svuotamento del sito di stoccaggio e in ipotesi di svuotamento pari all’80% del sito di stoccaggio;

<sup>59</sup> Cfr. doc. 14.10.

<sup>60</sup> Cfr. articolo 29, comma 1 del RAST.

*ii) la stima della prestazione di erogazione in ipotesi di massimo riempimento del sito di stoccaggio e nessuna indisponibilità degli impianti di superficie, e la stima della prestazione in ipotesi di svuotamento del sito di stoccaggio pari all'80% e nessuna indisponibilità degli impianti di superficie; iii) la stima della prestazione di erogazione che l'impresa di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni; iv) la stima della prestazione di iniezione in ipotesi di massimo svuotamento del sito di stoccaggio e nessuna indisponibilità degli impianti di superficie; v) i volumi di working gas, nonché di cushion gas esogeno ed endogeno presenti in ciascun giacimento”.*

**60.** Per quanto riguarda gli investimenti, l'articolo 4 del RTSG stabilisce che il riconoscimento della remunerazione del capitale investito avvenga a condizione che *“i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità”* e che le prestazioni di stoccaggio attese siano effettivamente messe a disposizione del sistema.

**61.** In particolare, entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di stoccaggio comunicano ad ARERA gli investimenti programmati per i quattro anni successivi, unitamente a un rapporto riportante gli obiettivi, i costi e i tempi di realizzazione delle opere, con descrizione: *(i)* degli interventi previsti per il potenziamento delle capacità di stoccaggio; *(ii)* degli incrementi di capacità di stoccaggio associata agli interventi, in termini di *working gas* e capacità di iniezione e/o di erogazione per ciascun intervento, e *(iii)* dei tempi previsti per la realizzazione dei programmi. Con riferimento poi agli investimenti per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, le imprese di stoccaggio devono presentare analisi costi-benefici che dimostrino l'effettiva utilità per il sistema di tali investimenti. Qualora nell'ambito di tale monitoraggio dovesse emergere una riduzione nel tempo delle prestazioni di spazio e/o punta offerte o uno scostamento rispetto alle prestazioni attese a fronte di investimenti realizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2 del RTSG ARERA può *“avviare specifici procedimenti anche finalizzati a riproporzionare i ricavi di riferimento riconosciuti all'impresa di stoccaggio, al fine di garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta”*.

#### *V.6.4. La regolazione qualitativa e i Codici di Stoccaggio*

**62.** Con la Delibera n. 419/2019/R/gas, ARERA ha introdotto la Regolazione della Qualità per il Servizio di Stoccaggio del Gas Naturale, secondo la quale le imprese di stoccaggio sono tenute a operare garantendo: *(i)* la sicurezza del servizio (*i.e.* prestazione del servizio senza rischi per persone o cose); *(ii)* la continuità del servizio (*i.e.* assenza di interruzioni/riduzioni di capacità agli *hub* di stoccaggio) e *(iii)* la qualità commerciale (*i.e.* tempestiva e corretta esecuzione delle prestazioni richieste dagli utenti secondo le disposizioni regolatorie).

**63.** I Codici di Stoccaggio sono documenti tecnici e normativi, redatti dalle imprese di stoccaggio, che stabiliscono le condizioni contrattuali, operative e commerciali che le imprese di stoccaggio e gli *shipper* sono tenuti a rispettare. I Codici di Stoccaggio sono predisposti sulla base di criteri definiti da ARERA e approvati dalla stessa.

#### *V.6.5. I profili di erogazione*

**64.** Le prestazioni tecniche di ogni singolo giacimento di stoccaggio (*i.e.* spazio, iniezione ed erogazione) ne definiscono la c.d. curva di erogabilità, ossia la relazione tra la capacità di spazio e la capacità di erogazione, e la c.d. curva di iniettività, ossia la relazione tra la capacità di spazio e la


capacità di iniezione. Tali prestazioni sono specifiche per ogni giacimento di stoccaggio e sono variabili in funzione del livello di riempimento dei giacimenti: tanto più lo spazio di stoccaggio è pieno (ossia tra ottobre e dicembre, a cavallo tra la fine della fase di iniezione e l'inizio della fase di erogazione) tanto maggiore sarà la portata con la quale può essere svuotato e, al contempo, tanto più lo spazio di stoccaggio è vuoto (ossia tra marzo e maggio, a cavallo tra la fine della fase di erogazione e l'inizio della fase di iniezione) tanto minore è la portata con la quale può essere svuotato (e viceversa per quanto riguarda la portata dell'iniezione).

**65.** In Italia la domanda di gas è relativamente maggiore durante i mesi centrali del periodo di erogazione (dicembre, gennaio e febbraio), trainata dalle necessità di riscaldamento dei clienti civili. Pertanto, si registra un naturale sfasamento tra il periodo di massima prestazione di erogazione degli stoccaggi (tra ottobre e dicembre) e il periodo di picco dei consumi (tra dicembre e febbraio). Vi è, dunque, un periodo dell'anno in cui i giacimenti di stoccaggio potrebbero essere potenzialmente utilizzati in maniera più intensiva, con il rischio tuttavia di avere una prestazione meno efficiente nel corso della fase centrale dell'inverno, in cui la domanda è solitamente al picco.

**66.** A partire dal 2013, il MASE è intervenuto per risolvere questo *trade-off*: al fine di salvaguardare la sicurezza energetica del sistema nazionale, il Ministero ha deciso di limitare l'utilizzo dello stoccaggio all'inizio della fase di erogazione e riposizionare così la massima prestazione di erogazione nel periodo di maggior punta dei consumi di gas, a protezione della sicurezza delle forniture. In sostanza, il MASE ha introdotto i c.d. profili di erogazione, che definiscono la distribuzione dei flussi massimi di erogazione di gas da parte delle imprese di stoccaggio durante il periodo di erogazione, e li ha svincolati dalla loro naturale curva di erogabilità. A partire dal 2013 il MASE formalizza, con decreto annuale, i profili di erogazione delle varie imprese di stoccaggio per l'anno termico successivo.

**67.** I profili di erogazione delle tre imprese di stoccaggio non sono tutti uguali. In un'ottica di sicurezza nazionale, quello di Stogit (l'operatore che attualmente detiene quasi il 95% della capacità di stoccaggio in Italia) segue l'andamento della domanda di gas dei clienti civili (una sorta di distribuzione gaussiana, il cui picco si trova in corrispondenza del mese di gennaio), mentre quello di Edison Stoccaggio segue la curva di erogabilità dei suoi giacimenti ed è pianificato in modo tale da offrire la massima erogazione in corrispondenza del massimo livello di riempimento e un andamento decrescente a partire dal mese di novembre. I profili di erogazione sono proposti dalle imprese di stoccaggio stesse e approvati dal MASE sulla base della loro compatibilità con le esigenze di sicurezza e bilanciamento del sistema.

**Figura 8: profili di erogazione delle imprese di stoccaggio (volumi mensili massimi erogabili), anno termico 2024/2025<sup>61</sup>**



Fonte: elaborazioni AGCM su dati del D.M. MASE n. 131/2024

## **V.7. Le audizioni con i soggetti terzi e l'indagine di mercato**

### **V.7.1. La posizione di ARERA**

**68.** ARERA ha sottolineato che le modalità di erogazione dei servizi di stoccaggio e la declinazione delle singole prestazioni in cui essi si articolano sono interamente disciplinate da disposizioni di ARERA e del MASE rispetto alle esigenze pubbliche di sicurezza e bilanciamento del sistema; sono, pertanto, sottratte all'autonomia decisionale delle imprese di stoccaggio. In tal senso, le imprese di stoccaggio sono sottoposte a obblighi di servizio pubblico<sup>62</sup>.

**69.** ARERA ha inoltre riferito che, se da un lato, l'Operazione comporterà una riduzione del numero di imprese di stoccaggio e di conseguenza una riduzione del numero delle aste per il conferimento dello stoccaggio di modulazione, dall'altro essa non avrà un effetto sulla capacità complessivamente offerta né sulla definizione dei prezzi di riserva. Inoltre, a parere di ARERA, i mutamenti nel calendario delle aste non incideranno sull'entità complessiva dei proventi delle procedure.

**70.** ARERA ha poi escluso la possibilità per un'impresa di stoccaggio di trattenere strategicamente parte della capacità disponibile in virtù dei vincoli regolatori posti dalla stessa ARERA e dal MASE. Con riguardo alla fornitura dei servizi di breve termine, il sistema incentivante previsto è stato introdotto al fine di mettere le imprese di stoccaggio nella posizione di offrire/rendere disponibili quanto più possibile i servizi richiesti dal mercato nell'interesse sia degli *shipper* (come

<sup>61</sup> Per Edison Stoccaggio il MASE ha stabilito un ammontare di volumi mensili massimi erogabili nei mesi di novembre, dicembre e gennaio complessivamente pari a 588,59 milioni di *mcs*: per comodità, nella figura tali volumi sono stati uniformemente distribuiti tra i tre mesi.

<sup>62</sup> Cfr. doc. 9.

fonte di arbitraggio tra diversi servizi di flessibilità), sia delle stesse imprese di stoccaggio, in termini di massimizzazione del valore degli *asset*.

#### *V.7.2. La posizione del MASE*

**71.** In relazione alla definizione della capacità di stoccaggio di modulazione da mettere all'asta, il MASE riceve entro inizio febbraio di ogni anno specifiche indicazioni dalle singole imprese di stoccaggio.

**72.** Per quanto riguarda i profili di erogazione, il MASE afferma che essi sono in prima battuta proposti dalle imprese di stoccaggio e vengono successivamente approvati dal MASE previo confronto con gli operatori<sup>63</sup>. Essendo la sicurezza degli approvvigionamenti di gas e specialmente quella dei clienti civili il principale interesse del Ministero, quest'ultimo vigila affinché i volumi destinati al servizio di modulazione siano adeguati ai consumi ipotizzati per il periodo invernale. In questo contesto, il MASE ha come interlocutore principale Stogit in ragione dell'importanza di tale operatore rispetto agli altri in termini di capacità di stoccaggio: è dunque sulla base delle negoziazioni con Stogit che il MASE approva le capacità da mettere a disposizione e il profilo di erogazione di tale società. Al contempo, i profili di erogazione di Edison Stoccaggio e IGS, considerando il loro contributo limitato rispetto al totale della capacità di stoccaggio nazionale, vengono tendenzialmente approvati senza particolari vincoli legati alla sicurezza nazionale.

**73.** In relazione alla definizione del calendario delle aste per il servizio di modulazione, i rappresentanti del MASE hanno spiegato che l'interesse è quello di organizzare le aste in maniera tale da (i) garantire la sicurezza del sistema, (ii) valorizzare quanto più possibile il servizio e (iii) sottrarre lo stoccaggio a logiche più speculative.

**74.** In conclusione, il MASE ha sottolineato che la sua posizione rispetto alle politiche commerciali di Stogit, e delle imprese di stoccaggio in generale, è neutra fintantoché queste non impattano sulla sicurezza del sistema. Peraltro, ci si trova in un contesto nazionale di progressivo abbandono dell'uso di fonti non rinnovabili (quali carbone e gas) dove gli investimenti principali saranno volti soprattutto alla manutenzione degli impianti e a garantire il loro funzionamento efficiente, e non tanto allo sviluppo di nuova capacità.

#### *V.7.3. La posizione degli altri soggetti sentiti in audizione*

**75.** Tra ottobre e novembre 2024, gli Uffici dell'Autorità hanno sentito in audizione e/o raccolto informazioni da: (i) tre clienti di Stogit ed Edison Stoccaggio (Vitol S.A., A2A S.p.A. e Hera Trading S.r.l.); (ii) Ascopiave S.p.A., ossia la società che a inizio 2024 aveva presentato un'offerta per l'acquisizione dei siti di Edison Stoccaggio e (iii) AIGET, in qualità di associazione che raggruppa utenti di varie dimensioni che usufruiscono dello stoccaggio italiano sia con finalità di *trading* del gas all'ingrosso sia con finalità di soddisfacimento della domanda da parte di propri clienti finali (venditori *retail*). La loro posizione sui diversi temi trattati è riassunta di seguito.

##### *V.7.3.a. I fattori determinanti del prezzo*

**76.** In merito ai principali fattori che determinano il prezzo del servizio di modulazione che viene collocato all'asta dalle imprese di stoccaggio, tali soggetti hanno risposto che i fattori principali

---

<sup>63</sup> Cfr. doc. 8.

sono: (i) il costo del gas e in particolare il *winter-summer spread* (ossia, come già detto, la differenza attesa tra il prezzo del gas con consegna nel periodo di erogazione e in quello precedente di iniezione): quando tale *spread* è alto, tipicamente durante l'estate, gli *shipper* possono acquistare gas a basso costo, immagazzinarlo e venderlo a prezzi più alti in inverno. Un ampio *winter-summer spread* aumenta, quindi, la domanda di stoccaggio, con un conseguente riflesso sui prezzi di conferimento della capacità; (ii) il livello di capacità offerta dai singoli operatori, laddove maggiore è la capacità offerta, minore è di norma il prezzo di assegnazione; (iii) il tipo di servizio offerto: i servizi di modulazione di punta e di modulazione uniforme vengono conferiti a prezzi differenti (*ceteris paribus*, tipicamente il prezzo del primo risulta maggiore rispetto al prezzo del secondo), e i prezzi possono variare anche a seconda della rapidità e facilità con cui il gas può essere erogato o iniettato, che dipende dalle caratteristiche dell'impresa di stoccaggio; (iv) il costo del denaro, che incide negativamente sulla domanda (in presenza di alti tassi di interesse, gli *shipper* potrebbero decidere di sostituire lo stoccaggio con altri servizi di flessibilità, ove disponibili, che non comportano un esborso preventivo). A ogni modo, a parere dei soggetti intervistati il fattore più importante nella determinazione del prezzo dello stoccaggio di modulazione tra quelli indicati sopra è, a detta di tutti, il *winter-summer spread*.

#### *V.7.3.b. Le differenze tra i servizi di Stogit e di Edison Stoccaggio*

**77.** I soggetti sentiti in audizione hanno tutti concordato nell'affermare che i servizi offerti da Stogit e da Edison Stoccaggio hanno diversi livelli di prestazione: il servizio di Edison Stoccaggio risulta essere più flessibile, in quanto permette di iniettare ed erogare gas in maniera più adattabile alle esigenze dell'utente nei primi mesi del periodo di erogazione, mentre il servizio offerto da Stogit è vincolato alla curva gaussiana, come riportata nel decreto ministeriale. AIGET aggiunge che un parametro immediato per confrontare la diversa flessibilità tra servizi dei due operatori è il rapporto tra la capacità di iniezione/erogazione e lo spazio conferito: in ambedue i casi (*i.e.* iniezione su spazio ed erogazione su spazio), tale rapporto è superiore per Edison Stoccaggio rispetto a Stogit.

**78.** Tale maggior flessibilità si tradurrebbe complessivamente in un valore commerciale maggiore del servizio (e, pertanto, in una più alta disponibilità a pagare), in quanto gli utenti possono modificare in maniera rapida e tempestiva i programmi di erogazione per rispondere a eventuali incrementi/diminuzioni del fabbisogno dei clienti civili, senza dover ricorrere ai servizi di breve termine o ad altre forme di flessibilità.

**79.** In ogni caso, a parere di alcuni, tale differenza nei profili di flessibilità della modulazione di punta non è legata a scelte commerciali delle imprese di stoccaggio, quanto più specificamente: (i) alle caratteristiche tecniche dei giacimenti e degli impianti di stoccaggio in concessione ai due operatori e/o (ii) ai loro profili di erogazione, indicati nel decreto annuale del MASE.

**80.** Inoltre, gli *shipper* hanno sottolineato di potersi approvvigionare indifferentemente presso le varie imprese di stoccaggio senza *switching cost*: i contratti con le imprese di stoccaggio sono annuali e sovente gli *shipper* acquistano servizi di stoccaggio di modulazione da più imprese di stoccaggio nello stesso anno.

#### *V.7.3.c. Adeguatezza della capacità di stoccaggio*

**81.** I soggetti sentiti in audizione hanno tutti concordato nell'affermare che la capacità di stoccaggio in Italia è adeguata rispetto ai consumi di gas, anche in previsione futura (dal momento che quest'ultimi non sono destinati a crescere).

#### *V.7.3.d. L'impatto dell'Operazione*

**82.** A eccezione di Ascopiave, tutti gli altri operatori hanno affermato che l'Operazione non è idonea a ingenerare problemi concorrenziali sul mercato italiano dello stoccaggio, a patto che la qualità del servizio, intesa come capacità totale di stoccaggio e flessibilità dei contratti annuali in termini di potenza di iniezione ed erogazione, non diminuisca rispetto alla situazione attuale. In sostanza, qualora Stogit *post*-Operazione cessasse di offrire i servizi di modulazione di Edison Stoccaggio con il livello di flessibilità attualmente garantito da quest'ultima, l'impatto della concentrazione sarebbe certamente negativo. Se invece ciò fosse garantito, la loro valutazione dell'Operazione sarebbe neutra o, comunque, lievemente ottimistica per il possibile efficientamento generato dalla gestione integrata del sistema da parte di Snam.

**83.** Ascopiave ha fornito osservazioni più critiche rispetto alla valutazione dell'Operazione. In estrema sintesi, a parere della società, l'Operazione rischia, da un lato, di indirizzare la regolazione in favore delle esigenze dell'operatore dominante, che potrebbe far leva su un potere negoziale particolarmente forte, e, dall'altro, di eliminare la possibilità per il regolatore (ARERA) di effettuare esercizi di *benchmarking* sul mercato al fine di effettuare comparazioni tra diversi operatori, particolarmente utili ad esempio nella definizione dei costi e ricavi riconosciuti, a loro volta indispensabili a individuare correttamente la tariffa regolata.

#### *V.7.4. L'indagine di mercato*

**84.** Come anticipato, una parte rilevante dell'attività istruttoria è consistita nello svolgimento di un'indagine di mercato sulla base della somministrazione di un questionario alle imprese che hanno acquistato capacità di stoccaggio nell'ultimo quinquennio. Il questionario è stato inviato a 123 società. Il numero complessivo di risposte pervenute nel termine assegnato è risultato pari a 64, corrispondente a un tasso di risposta di circa il 55% in numero e a circa il 66% dei volumi di stoccaggio di modulazione complessivamente venduti da imprese di stoccaggio italiane nell'anno termico 2023/2024. Dall'indagine di mercato è emerso che la maggior parte degli *shipper* acquista servizi di stoccaggio con l'obiettivo di effettuare la modulazione stagionale e giornaliera della domanda di gas dei clienti e/o per attività di compravendita all'ingrosso (Tabella 3): opportunamente ponderata in base agli acquisti, la percentuale di *shipper* che si riforniscono di stoccaggio sia per modulare la domanda dei clienti civili e/o industriali, sia per rivendere il gas all'ingrosso è pari al 43,5%. Il 45,3% acquista stoccaggio solo per rivendere gas all'ingrosso, mentre il rimanente 11,2% lo fa unicamente per modulare la domanda dei propri clienti civili e/o industriali.

**Tabella 3: categorizzazione degli shipper sulla base delle finalità per cui acquistano lo stoccaggio**

Finalità dell'acquisto di stoccaggio	Percentuale ponderata <sup>64</sup> (%)
Solo modulazione della domanda di gas dei clienti civili e/o industriali	11,2%
Solo attività di compravendita all'ingrosso	45,3%
Ambedue le finalità precedenti	43,5%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

Fonte: elaborazioni AGCM su dati raccolti nell'ambito dell'indagine di mercato

**85.** Al fine di orientare la definizione merceologica del mercato rilevante, è stato chiesto agli *shipper* se, in un ipotetico caso di aumento dei prezzi medi di acquisto dei servizi di stoccaggio (quantificabile in una percentuale compresa tra il 5 e il 10%) o di diminuzione della qualità degli stessi (ad esempio, a causa di una riduzione non marginale e non transitoria della flessibilità del servizio, intesa come variabilità dei tassi di iniezione ed erogazione del gas), essi opterebbero per una sostituzione, anche parziale, dei servizi di stoccaggio con altri servizi. Premettendo che circa metà dei partecipanti all'indagine non ha saputo rispondere alla domanda, tra coloro che hanno fornito una risposta è emerso che, a fronte di un incremento tra il 5 e il 10% dei prezzi praticati dagli operatori di stoccaggio di modulazione, la percentuale di volumi di stoccaggio che verrebbe dirottata verso altri servizi di flessibilità risulta sufficientemente ampia da rendere verosimile l'identificazione di un mercato rilevante più ampio rispetto a quello dei soli servizi di stoccaggio (come si vedrà più in dettaglio nella sezione VII).

**86.** Agli *shipper* che hanno risposto di sostituire almeno una parte dei servizi di stoccaggio in caso di deterioramento (in termini di prezzo o di qualità) della loro offerta, è stato altresì chiesto di indicare un ordine di preferenza tra i servizi alternativi. A questo riguardo, è emerso che gli altri servizi che gli *shipper* valuterebbero di usare al fine di mantenere un'adeguata flessibilità di approvvigionamento di gas sono l'acquisto presso il PSV e/o la borsa del gas nonché le clausole di flessibilità inserite nei contratti di importazione per gli *shipper* che li hanno sottoscritti (Tabella 4).

<sup>64</sup> Il dato è stato ponderato utilizzando i volumi di stoccaggio acquistati.

**Tabella 4: ranking di preferenza dei servizi alternativi allo stoccaggio**

Servizio	Percentuale ponderata di Rispondenti che l'hanno selezionato come 1° alternativa (%)	Percentuale ponderata di Rispondenti che l'hanno selezionato come 2° alternativa (%) <sup>65</sup>
Acquisti di gas presso il PSV (Punto di Scambio Virtuale)	38,4%	39,3%
Flessibilità da contratti di importazione	35,6%	3,0%
Acquisti di gas presso la Borsa del gas	23,4%	34,4%
Altro	2,6%	21,0%

Fonte: elaborazioni AGCM su dati raccolti nell'ambito dell'indagine di mercato

**87.** Per quanto riguarda le prestazioni dei servizi offerti dagli operatori di stoccaggio, dall'indagine di mercato, è emerso che il 91,7% degli *shipper* che acquistano servizi di stoccaggio sia da Stogit che da Edison Stoccaggio ritengono che i servizi di quest'ultima siano più flessibili (in termini di variabilità dei tassi di iniezione ed erogazione) rispetto a quelli offerti dalla prima.

**88.** Agli *shipper* è stato chiesto altresì un parere sull'impatto più probabile che l'Operazione avrà con riferimento (i) ai prezzi medi a cui gli *shipper* acquistano i servizi di stoccaggio e alla qualità dei servizi, (ii) alle scelte d'investimento di Snam e (iii) alla qualità dei servizi di stoccaggio attualmente offerti sul mercato.

**89.** Per quanto riguarda i prezzi del servizio, il 75% degli *shipper* (corrispondenti a oltre il 93% dei volumi di stoccaggio complessivamente acquistati dagli *shipper* che hanno partecipato all'indagine di mercato) ha dichiarato che non vi sarà alcun impatto sui prezzi del servizio e un altro 10,9% (corrispondenti a circa il 6% in termini di volumi acquistati) ha dichiarato che verosimilmente il prezzo diminuirà. Pertanto, solo il 14,1% degli *shipper* (corrispondenti a circa l'1% in termini di volumi acquistati) ha dichiarato che l'Operazione avrà un impatto negativo sul mercato, generando un incremento dei prezzi.

**90.** Per quanto riguarda le scelte d'investimento di Snam, la maggior parte ha affermato che non vi sarà alcun impatto; peraltro, una quota consistente di *shipper* ha dichiarato che l'offerta di servizi di stoccaggio è adeguata rispetto alla domanda sia con riferimento alla situazione attuale, sia con riferimento alla situazione ipotizzabile nei prossimi 3-5 anni.

**91.** Per quanto riguarda la qualità del servizio, invece, numerosi *shipper* (circa il 25% di quelli che hanno risposto all'indagine di mercato, corrispondenti a oltre il 28% dei volumi acquistati) hanno dichiarato che l'Operazione potrebbe diminuire la qualità dei servizi complessivamente offerti, con particolare riferimento alla maggior flessibilità del servizio di Edison Stoccaggio sopra descritta. Tra questi, alcuni *shipper* hanno anche sottolineato l'importanza che le caratteristiche positive del servizio di Edison Stoccaggio siano assicurate anche nello scenario *post-Operazione*, confermando pertanto le argomentazioni degli *shipper* sentiti in audizione.

<sup>65</sup> In questo caso il totale non somma a 100% poiché c'è una piccola percentuale di Rispondenti (circa 2,2%) che non ha indicato alcun servizio come 2° alternativa.

## VI. LE ARGOMENTAZIONI DI SNAM

92. A parere di Snam, il combinato disposto delle disposizioni del MASE circa i profili di erogazione e della regolamentazione di ARERA che configurano congiuntamente il perimetro della regolazione settoriale impedisce a Stogit di esercitare qualsiasi forma di potere di mercato. Stogit, infatti, non può (e non potrà *post-Operazione*) impedire l'indiscriminato accesso alle proprie infrastrutture e/o modificare i prezzi di accesso al servizio e/o ridurre la capacità di stoccaggio degli impianti gestiti e/o ridurre le prestazioni di servizio e/o restringere gli investimenti per trarre vantaggio dalla propria posizione di mercato. Come riportato da Snam, tale posizione è stata peraltro confermata anche da alcuni soggetti coinvolti in un'indagine di mercato condotta dalla Commissione europea nell'ambito della concentrazione *Snam/FSI/OLT*, ove si legge che “*the sectoral regulation applicable in Italy to gas transmission and gas storage is effective in preventing SNAM from exercising any form of market power*”<sup>66</sup>.

93. Benché l'Operazione vada a consolidare la posizione di Stogit quale, di fatto, unico fornitore dei servizi di stoccaggio, a parere di Snam essa non è idonea a produrre effetti anti-competitivi in virtù della pervasiva ed efficace regolamentazione di settore, che impedisce a Stogit di esercitare il proprio potere di mercato, e del fatto che, a valle dell'Operazione, la struttura del mercato rimarrà sostanzialmente invariata rispetto alla situazione attuale. Peraltro, l'accentramento del servizio di stoccaggio è una caratteristica ricorrente in più Stati membri (quali, ad esempio, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Irlanda, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia).

94. Snam ritiene, inoltre, che le aste per il conferimento del servizio di modulazione sono basate su prezzi di riserva non liberamente determinati da Stogit e, comunque, soggetti a possibili interventi regolatori da parte di ARERA. Peraltro, Stogit non può in nessun caso trattenere ricavi ulteriori rispetto a quelli determinati dal quadro regolatorio e le eventuali eccedenze vanno a beneficio degli utenti del sistema del gas, seppure in relazione a servizi differenti (diminuzione degli oneri di sistema).

95. Inoltre, Stogit non può diminuire le prestazioni del proprio servizio, che sono oggetto di continuo controllo da parte di ARERA e del MASE. L'Operazione, pertanto, non modificherà l'assetto delle prestazioni attualmente offerte da Stogit ed Edison Stoccaggio, a meno di specifiche disposizioni da parte delle menzionate istituzioni competenti. Peraltro, l'asserita maggiore flessibilità del servizio di Edison Stoccaggio rispetto a quello di Stogit è univocamente riconducibile ai profili di erogazione delle due imprese di stoccaggio, stabiliti dal MASE.

96. L'Operazione non modificherà gli incentivi di Snam/Stogit a investire, dal momento che tali incentivi sono garantiti dalla regolazione attraverso l'attribuzione dei ricavi riconosciuti. Stogit, inoltre, è tenuta a: (i) operare garantendo la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale del servizio: imperativi che si traducono nella realizzazione di investimenti continui per assicurare l'efficienza e la funzionalità delle infrastrutture, e (ii) soddisfare obblighi informativi nei confronti di ARERA, che monitora costantemente l'attività delle imprese di stoccaggio.

97. In tema di investimenti, Snam riporta di essere impegnata in un importante piano di investimenti per incrementare la sicurezza energetica del Paese e promuovere il processo di

---

<sup>66</sup> Commissione europea, decisione M.9641 - *Snam/FSI/OLT* dell'11 febbraio 2020.

transizione energetica<sup>67</sup>. Inoltre, per far fronte ai bisogni di flessibilità e di domanda del servizio, Snam ha presentato all'ARERA diverse istanze per l'estensione della capacità di stoccaggio dei propri impianti e per migliorare le prestazioni di iniezione e di erogazione degli stessi<sup>68</sup>.

**98.** Per quanto concerne la struttura del mercato, Snam afferma che l'Operazione non ne comporterà una drastica modifica, in quanto la quota di mercato di Snam è già rilevante nello scenario pre-Operazione e l'incremento della quota, inferiore al 10%, non è significativo. Pertanto, così come nello scenario pre-Operazione, anche *post*-Operazione Snam non avrà né la possibilità né l'incentivo ad adottare condotte anti-competitive. Ciò è comprovato anche dal fatto che Snam non ha mai ricevuto reclami dalle proprie controparti commerciali, né è stata coinvolta in procedimenti *antitrust* per presunti comportamenti abusivi.

**99.** Snam rappresenta, inoltre, che l'accentramento dei servizi di stoccaggio nelle mani di un solo operatore non è raro all'interno dell'Unione europea: su diciannove Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterranei, in undici di questi l'infrastruttura è gestita in regime di sostanziale monopolio (*i.e.* Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Irlanda, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia) e in alcuni di questi Stati membri l'operatore di stoccaggio si è trovato ad essere l'unico attivo nel territorio nazionale per effetto di operazioni di concentrazione tra imprese indipendenti.

**100.** Secondo Snam, infine, l'Operazione è idonea a generare una serie di effetti pro-competitivi ed efficienze che, tenuto conto del quadro regolatorio, sarebbero trasferiti a valle. Infatti, la gestione integrata dei propri siti e di quelli acquisiti da Edison Stoccaggio è idonea a generare un complessivo risparmio in termini di costi operativi; in virtù del meccanismo di *profit-sharing* previsto dal quadro regolatorio descritto sopra, tali efficienze si riflettono direttamente in un risparmio per il sistema nazionale, con l'effetto di ridurre le tariffe regolate<sup>69</sup>. Infatti, l'Operazione potrebbe consentire una riduzione degli attuali costi operativi di Edison Stoccaggio e una contestuale riduzione dei corrispettivi di spazio, erogazione e iniezione<sup>70</sup>, che al momento sono sensibilmente superiori a quelli di Snam. Snam stima preliminarmente che tali efficienze di costo [*omissis*]<sup>71</sup> sarebbero raggiunte attraverso un risparmio sui costi di manutenzione e l'ottimizzazione della struttura organizzativa a seguito del processo di integrazione.

## VII. VALUTAZIONI

**101.** Nella presente sezione vengono dettagliate le valutazioni dell'Autorità circa il mercato rilevante (sezione VII.1) e l'impatto dell'Operazione su tale mercato (sezione VII.2).

---

<sup>67</sup> Cfr. doc. 112.1.

<sup>68</sup> Cfr. doc. 14.1.

<sup>69</sup> Eventuali efficienze di costo vanno a definire un livello inferiore di ricavi riconosciuti nel periodo regolatorio successivo, dal momento che questi vengono determinati anche sulla base dei costi operativi riconosciuti (cfr. articolo 3, comma 1, RTSG). Ne deriva che, a parità di altre condizioni, a una riduzione dei costi operativi riconosciuti segue anche una riduzione dei ricavi riconosciuti.

<sup>70</sup> Tali corrispettivi dipendono anche dai costi operativi riconosciuti da ARERA; cfr. articolo 21, commi 1 e 2 del RAST.

<sup>71</sup> Cfr. docc. 14.1 e 14.4.23.

### ***VII.1. Il mercato rilevante***

**102.** Le Parti sono ambedue attive nella fornitura dei servizi di stoccaggio. Nella filiera del gas naturale, Snam è altresì attiva nella gestione delle infrastrutture di importazione e delle infrastrutture per la rigassificazione del gas naturale ed è responsabile del funzionamento della rete di trasporto nazionale. Si tratta, tuttavia, di attività che non si pongono a monte o a valle rispetto al mercato dello stoccaggio. La prassi decisionale dell’Autorità non supporta l’esistenza di relazioni non orizzontali tra il mercato dello stoccaggio e (i) il mercato delle infrastrutture per l’importazione di gas, (ii) il settore della rigassificazione, o (iii) il mercato delle infrastrutture di trasporto e dispacciamento del gas. Infatti, le imprese di stoccaggio non sono clienti dei gestori delle infrastrutture di importazione e, parimenti, non sono fornitori degli operatori di trasporto. Al contempo, non sono né clienti né fornitori dei gestori dei rigassificatori.

**103.** Pertanto, l’unico mercato interessato dalla presente Operazione è quello dello stoccaggio di gas e dei servizi di flessibilità. Qui di seguito viene dettagliata la definizione di tale mercato (sezione VII.1.1.) e la posizione in esso detenuta dalle Parti (sezione VII.1.2.).

#### ***VII.1.1. La definizione del mercato rilevante***

**104.** In relazione alla definizione del mercato sotto il profilo merceologico, nei propri precedenti<sup>72</sup> l’Autorità ha considerato l’attività di stoccaggio come appartenente al medesimo mercato dei c.d. servizi di flessibilità, ossia quelle soluzioni che, unitamente ai servizi di stoccaggio, hanno la funzione di sopperire alla modulazione stagionale e giornaliera della domanda di gas, quali ad esempio clausole di flessibilità incluse nei contratti d’importazione pluriennali, acquisti di gas all’ingrosso, transazioni presso il PSV o alla borsa del gas. In tali precedenti, pur ipotizzando possibili segmentazioni sulla base delle varie soluzioni di flessibilità presenti sul mercato, l’Autorità non ha in concreto individuato mercati rilevanti distinti.

**105.** In alcune più recenti decisioni riguardanti il mercato italiano<sup>73</sup>, la Commissione europea ha, invece, concluso che quello dello stoccaggio rappresenta un mercato distinto, ma non ulteriormente segmentabile in base alle caratteristiche dei siti (tale ulteriore segmentazione sarebbe irrilevante in Italia, dove tutti i siti di stoccaggio hanno le medesime caratteristiche, *i.e.* sono realizzati in giacimenti di gas esauriti e adatti per lo stoccaggio di gas ad alto potere calorifico).

**106.** Le Parti ritengono che, in linea con la prassi decisionale dell’Autorità, l’attività di stoccaggio rientri nel più ampio mercato dei servizi di flessibilità, che include tutte quelle soluzioni finalizzate a garantire l’adeguamento delle disponibilità di gas a fronte di incrementi o riduzioni della domanda; il ricorso allo stoccaggio di gas, infatti, sarebbe solamente una delle varie modalità attraverso le quali gli *shipper* possono reperire le quantità di gas naturale di cui necessitano per sopperire alle richieste del mercato.

**107.** Gli elementi acquisiti nel corso della fase istruttoria, e in particolare nell’ambito dell’indagine di mercato, depongono nel senso di ritenere che i servizi di stoccaggio rientrino in un mercato del prodotto più ampio e inclusivo di altri servizi di flessibilità. Dall’analisi delle risposte ricevute è emerso, infatti, che i volumi di stoccaggio che si sposterebbero su altri servizi di flessibilità a seguito

<sup>72</sup> Cfr. provvedimento n. 29914 del 25 novembre 2021, *C12412 - F2i SGR/Ital Gas Storage*, in Bollettino n. 49/2021; provvedimento n. 23824 dell’8 agosto 2012, *C11695 - Cassa Depositi e Prestiti/Snam*, in Bollettino n. 32/2012.

<sup>73</sup> Cfr. M.10619 - *Snam/Eni/JV*, decisione del 13 ottobre 2022; M.9641 - *Snam/FSI/OLT*, decisione dell’11 febbraio 2020.

di un incremento del prezzo del servizio di stoccaggio dell'ordine del 5-10% o di una riduzione della qualità risulterebbero significativi a tal punto da non rendere profittevole tale incremento di prezzo ipoteticamente operato dall'impresa di stoccaggio<sup>74</sup>; si ritiene, dunque, che il mercato del prodotto sia più ampio rispetto ai soli servizi di stoccaggio.

**108.** Dall'indagine di mercato emerge anche che i servizi alternativi più prossimi sostituti dello stoccaggio risultano essere l'acquisto del gas presso il PSV, l'acquisto del gas presso la borsa del gas e lo sfruttamento della flessibilità garantita dai contratti di importazione.

**109.** Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene di lasciare aperta la definizione del perimetro merceologico del mercato rilevante; un'esatta individuazione dei servizi di flessibilità da includere nel mercato del prodotto non risulta infatti necessaria, dal momento che l'esito della valutazione dell'Operazione non cambierebbe.

**110.** Per quanto riguarda il perimetro geografico del mercato in questione, la prassi dell'Autorità<sup>75</sup> e della Commissione europea in merito a precedenti che riguardavano il mercato italiano<sup>76</sup> è stata quella di considerare un mercato rilevante di dimensione nazionale.

**111.** Le Parti ritengono invece che, in linea con alcuni precedenti della Commissione europea<sup>77</sup>, il mercato dello stoccaggio e dei servizi di flessibilità debba essere valutato su base sovranazionale, per via della liberalizzazione del settore del gas e dell'integrazione delle infrastrutture a livello europeo: il gas stoccato in Italia può, infatti, essere consegnato a utenti che si trovano anche in altri Stati membri e, allo stesso modo, gli *shipper* che devono rifornire clienti italiani possono usufruire dei servizi di stoccaggio offerti in paesi limitrofi ed esportare successivamente il gas in Italia.

**112.** Tuttavia, le evidenze raccolte in fase istruttoria e nell'ambito dell'indagine di mercato danno conto che, anche se è vero che il gas stoccato in Italia può essere consegnato a utenti che si trovano all'estero e che parimenti gli *shipper* potrebbero utilizzare il servizio di stoccaggio di imprese estere per rifornire clienti italiani, ciò avviene estremamente di rado (dall'indagine di mercato condotta emerge che la capacità di stoccaggio mediamente acquistata presso imprese estere è inferiore al 3%, percentuale che scende intorno allo 0% se ponderata sulla base dei volumi acquistati) anche in virtù

---

<sup>74</sup> Al fine di confermare la più ampia definizione di mercato rilevante che include, oltre al servizio di stoccaggio, anche altri servizi di flessibilità è stato implementato il c.d. SSNIP test attraverso la c.d. *critical loss analysis*, che consente di verificare se, a seguito di un incremento dei prezzi (in questo caso tra il 5 e il 10%) o di riduzione della qualità, prevale l'effetto di ampliamento dei profitti conseguiti sui margini applicati alle unità che l'ipotetico monopolista continua a vendere ("effetto margine") o quello di riduzione dei medesimi a causa della perdita della domanda che viene dirottata verso altri servizi ("effetto quantità"). Secondo questo approccio, si identifica una c.d. perdita critica (sulla base della seguente formula:  $CL^* = \frac{t}{(m+t)}$ , dove  $m$  rappresenta i margini e  $t$  l'incremento dei prezzi) che rende equivalenti i due effetti.

Se la perdita effettiva (perdita di volumi a seguito dell'incremento dei prezzi) risulta superiore alla perdita critica  $CL^*$ , l'incremento dei prezzi non è profittevole ed è pertanto opportuno identificare un mercato più ampio rispetto a quello inizialmente considerato. Dall'indagine di mercato emerge che, a fronte di un incremento tra il 5 e il 10% dei prezzi praticati dagli operatori di stoccaggio di modulazione, la percentuale di volumi di stoccaggio che verrebbe dirottata verso altri servizi di flessibilità sarebbe pari al 41%; pertanto, si può calcolare che il margine in corrispondenza del quale la perdita effettiva è uguale alla perdita critica risulta pari all'11%; nel caso in esame dunque, margini superiori all'11% non rendono profittevole l'incremento di prezzo operato dal monopolista ipotetico. Considerato che i margini effettivi realizzati dagli operatori di stoccaggio sono verosimilmente superiori rispetto a tale valore soglia, risulta opportuno identificare un mercato più ampio rispetto a quello inizialmente considerato.

<sup>75</sup> Cfr. provvedimento n. 29914 del 25 novembre 2021, *C12412 - F2i SGR/Ital Gas Storage*, in Bollettino n. 49/2021; provvedimento n. 23824 dell'8 agosto 2012, *C11695 - Cassa Depositi e Prestiti/Snam*, in Bollettino n. 32/2012.

<sup>76</sup> Cfr. Commissione europea, M.9641 - *Snam/FSI/OLT*, decisione dell'11 febbraio 2020.

<sup>77</sup> Cfr. Commissione europea, M.6984 - *EPH/ Stredoslovenska Energetika*, decisione del 20 novembre 2013; Commissione europea, caso M.3696 *E.ON/MOL*, decisione del 21 dicembre 2005.

dei costi legati al trasporto del gas e alla necessità di avere a disposizione capacità di trasporto attraverso i metanodotti internazionali<sup>78</sup>. Pertanto, nel perseguire l'obiettivo della modulazione stagionale e giornaliera della domanda di gas proveniente da clienti italiani, quanto emerso nell'ambito dell'attività istruttoria è che gli *shipper* valutano quasi esclusivamente il servizio di stoccaggio disponibile su suolo italiano e gli altri servizi di flessibilità legati a gas già immesso nel sistema nazionale o destinato al mercato nazionale (e.g. la flessibilità garantita nei contratti di importazione). In conclusione, si ritiene che sia il perimetro geografico del servizio di stoccaggio sia, più in generale, il perimetro geografico del più ampio mercato che include anche gli altri servizi di flessibilità abbiano ampiezza nazionale.

#### *VII.1.2. La posizione di mercato delle Parti*

**113.** La Tabella 5 riporta le quote detenute dalle Parti e da IGS sul segmento dei soli servizi di stoccaggio, calcolate sulla base della capacità di stoccaggio delle infrastrutture gestite nell'anno termico 2023/2024. Le Parti, infatti, sono operatori puramente infrastrutturali, attivi solamente nelle attività dello stoccaggio, e non hanno fornito dati e informazioni sulla loro posizione all'interno di un perimetro più ampio del mercato.

**114.** Allo stato attuale, l'offerta di servizi di stoccaggio è già caratterizzata da un sostanziale monopolio di Stogit, che con l'acquisizione di Edison Stoccaggio andrà ad aumentare la propria quota da circa il [90-95%] a circa il [95-100%]. In termini di capacità di stoccaggio, i siti di Edison Stoccaggio sono più piccoli di quelli già in possesso di Stogit, a eccezione del sito di Brugherio.

**115.** La posizione di Stogit non è peraltro destinata a essere intaccata nel futuro prossimo: infatti, (come precedentemente indicato nella Tabella 1), le concessioni dei siti di Stogit e Edison Stoccaggio scadranno potenzialmente solamente tra il 2036 e il 2049 in ragione dell'alta probabilità della loro proroga ai sensi dell'articolo 34, comma 18, del D.L. n. 179/2012, e non appare realistico immaginare l'ingresso di nuove imprese concessionarie di nuovi siti di stoccaggio: la concessione di Cugno le Macine recentemente acquistata da Thaleia è ancora bloccata a causa dei lavori per la costruzione del sito, mentre il potenziale ingresso di nuovi operatori che hanno presentato al MASE quattro diverse istanze per il rilascio di nuove concessioni è da considerarsi improbabile nel breve termine, in quanto l'iter autorizzativo è tutt'ora in corso relativamente a istanze presentate tra il 2006 e il 2007.

---

<sup>78</sup> Cfr., a titolo di esempio, doc. 6: Hera Trading riporta che il servizio di stoccaggio "è efficiente solamente quando si trova geograficamente vicino ai clienti finali (in virtù anche della necessità di avere condutture di trasporto disponibili) [...] Acquistare stoccaggio all'estero per servire clienti finali italiani sarebbe a tutti gli effetti antieconomico" (p. 2).

**Tabella 5: quote calcolate sulla capacità di stoccaggio<sup>79</sup>**

Società Sito	Anno termico 2023/2024	
	Capacità (Mmcs)	Quota (%)
<b>Snam</b>	<b>[15.000-20.000]</b>	<b>[90-95]</b>
<i>Fiume Trieste</i>	<i>[1.000-5.000]</i>	<i>[25-30]</i>
<i>Minerbio</i>	<i>[1.000-5.000]</i>	<i>[15-20]</i>
<i>Sergnano</i>	<i>[1.000-5.000]</i>	<i>[10-15]</i>
<i>Settala</i>	<i>[1.000-5.000]</i>	<i>[10-15]</i>
<i>Ripalta</i>	<i>[1.000-5.000]</i>	<i>[5-10]</i>
<i>Bordolano</i>	<i>[1.000-5.000]</i>	<i>[5-10]</i>
<i>Cortemaggiore</i>	<i>[500-1.000]</i>	<i>[5-10]</i>
<i>Sabbioncello</i>	<i>[500-1.000]</i>	<i>[1-5]</i>
<i>Brugherio</i>	<i>[100-500]</i>	<i>[1-5]</i>
<b>Edison Stoccaggio</b>	<b>[1.000-5.000]</b>	<b>[5-10]</b>
<i>Collalto</i>	<i>[500-1.000]</i>	<i>[1-5]</i>
<i>S. Potito e Cotignola</i>	<i>[100-500]</i>	<i>[1-5]</i>
<i>Cellino</i>	<i>[100-500]</i>	<i>[&lt;1]</i>
<b>IGS</b>	<b>[100-500]</b>	<b>[1-5]</b>
<i>Cornegliano</i>	<i>[100-500]</i>	<i>[1-5]</i>
<b>Totale</b>	<b>[15.000-20.000]</b>	<b>100</b>

Fonte: Snam<sup>80</sup>

**116.** Nella prospettiva di stimare la posizione delle Parti nel mercato che include sia lo stoccaggio, sia gli altri servizi di flessibilità occorre calcolare il peso dei soli servizi di stoccaggio nell'ambito di tale mercato. A tale fine, è stato stimato il contributo che le erogazioni dei sistemi di stoccaggio forniscono al fine di garantire la modulazione stagionale della domanda di gas.

**117.** Come già ampiamente illustrato, infatti, la domanda di gas proveniente dai clienti civili è caratterizzata da un'elevata oscillazione stagionale tra inverno ed estate (c.d. *swing*)<sup>81</sup>; i servizi di stoccaggio sono funzionali alla copertura della modulazione stagionale della domanda e anche,

<sup>79</sup> Le capacità di stoccaggio indicate comprendono il volume delle infrastrutture nel suo complesso, utilizzato per fornire qualsiasi servizio di stoccaggio (i.e. modulazione, strategico, bilanciamento e minerario).

<sup>80</sup> Cfr. doc. 14.1.

<sup>81</sup> Per lo studio dei fenomeni collegati alle oscillazioni stagionali della domanda di gas è possibile utilizzare il concetto di *swing*. Lo *swing* fornisce una rappresentazione in forma sintetica di una oscillazione stagionale, ed è definito, per ciascun anno termico, come la differenza tra il valore assunto da una variabile (in questo caso la domanda di gas) nei mesi invernali (da ottobre a marzo) e quello assunto dalla medesima variabile nei mesi estivi (da aprile a settembre). Lo *swing* della domanda di gas è definito, dunque, per ciascun anno termico, come la differenza tra i consumi di gas totali nei mesi invernali (da ottobre a marzo) e i consumi totali dei mesi estivi (da aprile a settembre), e quindi all'effettiva entità della modulazione stagionale della domanda di gas (cfr. IC38 - *Mercato dello stoccaggio del gas naturale*, CIT.).

grazie alla possibilità di variare il flusso giornaliero in immissione/erogazione e ai servizi in contro-flusso, alla modulazione giornaliera della stessa<sup>82</sup>.

**118.** Ne discende che, per quantificare il contributo dello stoccaggio alla copertura delle oscillazioni della domanda, è stato calcolato il peso delle erogazioni dai siti di stoccaggio sullo *swing* della domanda effettiva di gas.

**119.** A questo riguardo, occorre precisare che le risorse primarie che consentono di soddisfare i consumi effettivi di gas e, quindi, la modulazione stagionale e giornaliera della domanda (ossia lo stoccaggio, le importazioni dall'estero e la produzione nazionale<sup>83</sup>) non esauriscono il novero di strumenti che i singoli venditori di gas hanno a disposizione come servizi di flessibilità finalizzati alla modulazione stagionale e giornaliera della domanda. Oltre allo stoccaggio e alla flessibilità dei contratti di importazione, i venditori di gas, infatti, hanno a disposizione anche il mercato secondario, tramite il quale possono effettuare compravendite all'ingrosso di gas *spot* (i.e. al PSV e alla borsa del gas) e scambiarsi così flessibilità "commerciale" (relativo a gas già immesso in rete), anch'essa finalizzata alla modulazione stagionale e giornaliera della domanda di gas. Si noti tuttavia che i servizi che le imprese di vendita di gas scambiano attraverso tali compravendite riguardano gas (e quindi flessibilità) fisicamente già presente all'interno del sistema nazionale, e non sono idonee a creare flessibilità *ex novo*. In altri termini, il soddisfacimento delle esigenze di flessibilità commerciale dei venditori di gas (all'ingrosso o *retail*) presuppone l'esistenza di risorse primarie nel sistema, tra cui rientrano *in primis* i servizi di stoccaggio che insieme alla produzione nazionale e alle importazioni rendono possibile la presenza fisica in Italia del gas da consumare.

**120.** In quest'ottica, si ritiene che il contributo che lo stoccaggio fornisce alla copertura dello *swing* della domanda di gas rappresenti una misura idonea a valutare il peso dei servizi di stoccaggio nel mercato in esame<sup>84</sup>, proprio in ragione del ruolo di primaria importanza che lo stoccaggio riveste nell'assicurare ai venditori di gas la disponibilità di risorse di modulazione dei consumi effettivi dei propri clienti. A questo riguardo, quindi, dalle analisi svolte è emerso che tale peso è pari a circa il 60%<sup>85</sup>.

**121.** Stante il contributo dello stoccaggio alla copertura dello *swing* della domanda di gas e la posizione delle Parti in termini di volumi di gas erogati dai propri siti di stoccaggio<sup>86</sup>, si può ragionevolmente stimare che la posizione di sostanziale monopolio raggiunta da Stogit *post-*

---

<sup>82</sup> I tempi di reazione nelle nomine estremamente brevi (inferiori al giorno) rendono poi lo stoccaggio una risorsa principe per la copertura delle esigenze di bilanciamento giornaliero della domanda (cfr. par. 222 della già citata indagine conoscitiva IC38).

<sup>83</sup> Nel contesto italiano tale fonte primaria assume un peso estremamente marginale; nel 2023, il valore della produzione di gas è risultata inferiore al 5% dei volumi di gas complessivamente importati e prodotti in Italia (cfr. ARERA, Relazione Annuale 2024 - Stato dei servizi).

<sup>84</sup> Tale metodologia è stata utilizzata anche nella già citata indagine conoscitiva IC38 in cui, per valutare la sostituibilità dei servizi di stoccaggio con altre fonti di flessibilità a livello di sistema, è stata calcolata la percentuale di *swing* coperta dalle erogazioni di gas provenienti da sistemi di stoccaggio. In particolare, i consumi di ciascun anno termico sono stati calcolati a partire dai dati sulle riconsegne di gas di Snam Rete Gas. I consumi invernali si riferiscono ai consumi nel periodo di erogazione, mentre quelli estivi riguardano il periodo di iniezione.

<sup>85</sup> Nell'anno termico 2023/2024. Anche nei tre anni termici precedenti, il peso dello stoccaggio è dello stesso ordine di grandezza, essendo compreso tra il 55% ed il 62%. Tali valori sono peraltro in linea con quello medio riferito al periodo 2004-2008 individuato nell'ambito della già citata indagine conoscitiva IC38, pari al 58,3%.

<sup>86</sup> Le quote di mercato illustrate nel testo sono state quindi calcolate come il prodotto tra il contributo dei servizi di stoccaggio allo *swing* della domanda e le quote di mercato degli operatori di stoccaggio espresse in termini di volumi erogati dai siti di stoccaggio.

Operazione nello stoccaggio si traduca, con riferimento all'ultimo anno termico (2023/2024) nel mercato in esame, in una quota pari al [55-60%], con un incremento post-Operazione del [0-5%] (Tabella 6). Tali valori non sono dissimili da quelli medi che si possono ricavare da un'analisi temporale più lunga inclusiva anche dei tre anni termici precedenti.

**Tabella 6: quote di mercato delle Parti (in volumi di gas immessi)**

Anno termico	Stogit (%)	Edison Stoccaggio (%)	IGS (%)	Stogit post-Operazione (%)
2020/2021	[50-55]	[0-5]	[<1]	[55-60]
2021/2022	[50-55]	[0-5]	[<1]	[50-55]
2022/2023	[50-55]	[5-10]	[1-5]	[60-65]
2023/2024	[50-55]	[0-5]	[1-5]	[55-60]
<i>Media</i>	<i>[50-55]</i>	<i>[0-5]</i>	<i>[&lt;1]</i>	<i>[55-60]</i>

Fonte: elaborazioni AGCM su dati di Snam Rete Gas<sup>87</sup>

**122.** Alla luce di quanto esposto sopra, *post-Operazione* Stogit, disponendo di una quota di mercato superiore al 50%, rafforzerà ulteriormente la sua posizione dominante<sup>88</sup>. L'analisi della struttura di mercato mette, quindi, in evidenza come l'Operazione sia idonea ad avere un impatto significativo sotto il profilo concorrenziale stante l'ulteriore consolidamento della posizione di dominanza di Stogit, e ciò anche in considerazione non soltanto dell'analisi delle quote di mercato delle Parti ma anche della stabilità della posizione di dominanza detenuta dalla Società nel corso del tempo.

### **VII.2. L'impatto dell'Operazione sul mercato rilevante**

**123.** La valutazione dell'impatto sul mercato rilevante non può prescindere dall'analisi del contesto regolatorio nel quale l'Operazione si inserisce; infatti, la possibilità per Stogit, quale unico fornitore dei servizi di stoccaggio, di esercitare potere di mercato appare strettamente connessa ai margini di discrezionalità che la pervasiva regolazione esistente lascia agli operatori del settore. Al riguardo, si osserva che gran parte delle leve concorrenziali tipicamente a disposizione delle imprese sono sottratte agli operatori dello stoccaggio da un'ampia e penetrante regolazione volta a tutelare, da un lato, la sicurezza delle forniture ai clienti civili e industriali e, dall'altro, l'equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio tramite la valorizzazione delle infrastrutture esistenti e del servizio fornito di nuovo per la tutela di esigenze di sicurezza del sistema nazionale.

**124.** Nello specifico, vengono qui di seguito discussi i potenziali effetti dell'Operazione sul prezzo dello stoccaggio, sulla capacità offerta, sugli investimenti e sulla qualità del servizio.

#### **VII.2.1. L'impatto dell'Operazione sul prezzo dei servizi di stoccaggio**

**125.** Dalle evidenze agli atti Stogit non appare in grado di influenzare, direttamente o indirettamente, il prezzo di conferimento dei servizi di stoccaggio né in particolare di quello di

<sup>87</sup> Disponibili al seguente link: <https://jarvis.snam.it/public-data>.

<sup>88</sup> Cfr. par. 17 degli "Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese".

modulazione, *i.e.* l'unica tipologia di stoccaggio offerto a mercato. Infatti, come già esaminato sopra, il prezzo di conferimento di tali servizi è stabilito tramite aste aperte a tutti gli utenti interessati, regolate da ARERA, e l'eventuale differenza tra il prezzo di conferimento e la tariffa regolata viene restituito alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali; per quanto riguarda i prezzi di riserva, si ricorda che essi corrispondono al valore risultante dai criteri di calcolo determinati da ARERA. Questa appare la conclusione alla quale è altresì giunta la Commissione europea nell'ambito dell'operazione *Snam/FSI/OLT*: “*gas transmission and the market for gas storage are subject to sector-specific regulation in Italy (adopted to implement the corresponding EU sectoral law), which prevents gas operators from refusing access to their facilities and from charging excessive tariff*”<sup>89</sup>. Le altre tipologie di stoccaggio (strategico, minerario e di bilanciamento) vengono, infine, offerte in regime regolato a un prezzo fissato dal regolatore settoriale (ARERA).

**126.** Ciononostante, l'Operazione avrà l'effetto diretto di diminuire il numero delle aste di inizio anno termico per il conferimento della capacità di modulazione e di modificarne l'ordine, in quanto Stogit prenderà il posto di Edison Stoccaggio quale seconda impresa di stoccaggio a effettuare la propria asta, ma risulta incerto l'effetto sul prezzo di conferimento del servizio risultante dall'asta di inizio anno termico, alla luce dell'incremento della capacità offerta da Stogit inizialmente detenuta da Edison Stoccaggio.

**127.** Le evidenze qualitative raccolte durante la fase preistruttoria e istruttoria tendono, comunque, a escludere la presenza di un possibile effetto prezzo riconducibile all'Operazione<sup>90</sup>. Anche i risultati emersi dall'indagine di mercato suggeriscono che, tra gli *shipper* coinvolti, l'opinione comune sia quella che l'Operazione non avrà alcun impatto sui prezzi medi dei servizi di stoccaggio, e più in generale non sembrano emergere segnali univoci sulla direzione del (pur sempre ipotetico) effetto prezzo.

**128.** Va inoltre ricordato che un ipotetico aumento del prezzo di conferimento dello stoccaggio di modulazione, se venisse traslato a valle (determinando così un aumento del prezzo del gas pagato dai clienti finali), andrebbe al contempo a diminuire la compensazione da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali a copertura della tariffa regolata (se il prezzo di conferimento risultasse inferiore alla tariffa regolata, che secondo ARERA è la situazione più frequente) o ad aumentare l'importo restituito dall'operatore dello stoccaggio alla Cassa (se il prezzo di conferimento risultasse superiore alla tariffa regolata) e in quest'ultima ipotesi andrebbe a ridurre gli oneri di sistema a carico degli utenti finali. Anche per questa ragione non è univoco né prevedibile l'impatto sui clienti finali di un eventuale aumento dei prezzi di aggiudicazione delle aste per il servizio di stoccaggio di modulazione.

#### *VII.2.2. L'impatto dell'Operazione sulla capacità offerta*

**129.** Per quanto riguarda la capacità messa a disposizione nell'ambito delle aste all'inizio dell'anno termico, Stogit non ha l'obbligo specifico di mettere a disposizione tutta la capacità riservata allo stoccaggio di modulazione; tuttavia, come riportato anche da ARERA, Stogit non ha alcun incentivo a non farlo, dal momento che l'obiettivo è quello di allocare la capacità quanto prima e garantire

---

<sup>89</sup> Commissione europea, decisione M.9641 - *Snam/FSI/OLT*, cit..

<sup>90</sup> Cfr. docc. 9, 11 e 12.

così che il profilo di riempimento degli stoccaggi consenta di saturare lo spazio disponibile prima dell'inizio della fase di erogazione.

**130.** Non è pertanto ipotizzabile uno scenario *post-Operazione* nel quale Stogit decida volontariamente di diminuire la capacità di stoccaggio attualmente offerta o di trattenerne strategicamente una parte. Come agli altri operatori dello stoccaggio, la normativa di settore impone a Stogit determinati obblighi di trasparenza sulle condizioni di erogazione dei servizi, sullo stato operativo delle infrastrutture in gestione e sull'ammontare di capacità disponibile per i servizi di stoccaggio di modulazione, che del resto è controllato e autorizzato dal MASE. Finora, i decreti annuali del MASE hanno sempre disposto che, nell'ambito delle aste organizzate prima dell'inizio dell'anno termico, gli operatori dello stoccaggio mettessero a disposizione l'intera capacità disponibile.

**131.** In generale, come riportato da ARERA, “[i] vincoli posti per quanto di competenza dal Ministero e dall'ARERA [...] limitano le possibilità di decisione delle imprese di stoccaggio e conseguentemente gli eventuali spazi per la messa in atto di comportamenti strategici, che comunque sinora non sono stati rilevati”<sup>91</sup>. In tale contesto, il MASE vigila, insieme ad ARERA, sul corretto funzionamento degli impianti gestiti in concessione dalle imprese di stoccaggio e si riserva la possibilità di ritirare le concessioni in caso di cattiva gestione<sup>92</sup>.

**132.** Le osservazioni di Ascopiave relative al potere negoziale di Stogit *post-Operazione* appaiono già valide nello scenario *pre-Operazione* e non sono, dunque, *merger-specific*. Le audizioni con ARERA e con il MASE hanno, infatti, confermato che Stogit è già attualmente, di fatto, l'unico operatore con il quale si interfacciano per definire le modalità di offerta del servizio di stoccaggio e, di conseguenza, garantire la sicurezza del sistema nazionale. Per quanto riguarda invece l'asserita difficoltà per ARERA di effettuare comparazioni tra diversi operatori in uno scenario *post-Operazione*, si ritiene che tale argomentazione sia solo parzialmente *merger-specific* viste le già significative differenze esistenti tra Stogit e gli altri operatori italiani; eventuali esercizi di *benchmarking*, qualora necessari al fine del perfezionamento del regime tariffario, potranno eventualmente essere effettuati da ARERA prendendo in considerazione altri importanti operatori dello stoccaggio attivi in Europa (ad esempio, in Francia, dove vige un regime regolatorio analogo a quello italiano).

### *VII.2.3. L'impatto dell'Operazione sugli investimenti di Snam*

**133.** L'Autorità non ritiene plausibile che l'Operazione avrà impatto sulle scelte di investimento di Snam/Stogit, i cui incentivi sono garantiti dalla normativa di settore. Una delle tre componenti principali che concorrono alla determinazione dei ricavi riconosciuti è infatti la remunerazione del capitale investito, calcolato come prodotto del valore del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori (*Regulatory Asset Base*) determinato secondo la metodologia del costo storico rivalutato e moltiplicato per il costo medio ponderato del capitale (il c.d. *WACC*) definito dall'ARERA per l'attività di stoccaggio.

**134.** È dunque la regolazione di settore a incentivare le imprese di stoccaggio a realizzare investimenti utili per il sistema nazionale, a condizione ovviamente che essi siano effettuati nel

---

<sup>91</sup> Cfr. doc. 9.

<sup>92</sup> Cfr. doc. 8.

rispetto dei criteri di sicurezza ed efficienza e nelle tempistiche previste. Ne è prova una serie di investimenti che Stogit aveva programmato già in uno scenario antecedente l'Operazione in esame. Peraltro, gli investimenti infrastrutturali al fine di migliorare i siti gestiti rappresentano un'importante strategia concorrenziale per rendere l'erogazione del servizio di stoccaggio più attraente rispetto ai servizi di flessibilità alternativi.

#### *VII.2.4. L'impatto dell'Operazione sulla qualità del servizio*

**135.** Come descritto sopra, dalle audizioni e dall'indagine di mercato emerge attualmente un certo grado di differenziazione tra i servizi di modulazione di punta forniti da Stogit e da Edison Stoccaggio in termini di flessibilità. Tale differenza si declina in maggiori prestazioni di erogazione da parte di Edison Stoccaggio durante i primi mesi del periodo di erogazione, che permetterebbero agli *shipper* di erogare gas in maniera più adattabile alle proprie esigenze, sfruttare maggiormente eventuali opportunità commerciali e fronteggiare con più efficacia e tempestività eventuali picchi di domanda. Inoltre, nell'ambito dell'indagine di mercato, una quota non trascurabile di *shipper*, sia in termini di numerosità sia di volumi di stoccaggio acquistati, ha indicato la possibilità che l'Operazione possa dare luogo ad una riduzione della qualità (in termini di minore flessibilità) dei servizi di stoccaggio attualmente offerti.

**136.** Nell'ambito dell'istruttoria è emerso che le maggiori prestazioni dello stoccaggio di modulazione di Edison Stoccaggio rispetto a quelle di Stogit dipendono unicamente dai profili di erogazione delle due imprese di stoccaggio, ossia da come i flussi massimi di erogazione di gas sono distribuiti durante il periodo di erogazione (come anticipato in sezione V.6.5). Essendo sostanzialmente svincolato da questioni legate alla sicurezza del sistema, il profilo di erogazione di Edison Stoccaggio segue la curva di erogabilità dei suoi siti, permettendo quindi di erogare con maggiore portata (da cui la maggiore flessibilità) nei mesi iniziali del periodo di erogazione, quando i giacimenti di stoccaggio sono pieni. Come riportato sopra, numerosi *shipper* hanno sottolineato l'importanza che tali prestazioni attualmente fornite da Edison Stoccaggio non vadano perdute nello scenario post-Operazione.

**137.** Come ipotizzato nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, potrebbe esserci un rischio che Stogit possa proporre al MASE di modificare l'attuale profilo di erogazione dei siti di Edison Stoccaggio uniformandolo al tipo di profilo di erogazione che attualmente si applica ai propri siti: questo andrebbe a diminuire, rispetto allo scenario *ex ante*, i volumi di gas complessivamente erogati da Stogit *post-Operazione* nei primi mesi del periodo di erogazione e, pertanto, a peggiorare le attuali prestazioni di erogazione, realizzando così il non auspicabile scenario di diminuzione della qualità complessiva del servizio temuto dagli *shipper*. Dal momento che tale proposta sembra essere compatibile con le esigenze di sicurezza del sistema, si ritiene che possa essere approvata dal Ministero senza particolari obiezioni.

**138.** Tale rischio potrebbe rispondere all'interesse di Stogit di diminuire le prestazioni di erogazione di ottobre-dicembre attualmente fornite da Edison Stoccaggio al fine di vendere ai nuovi clienti una maggior quantità di servizi di breve termine<sup>93</sup> per compensare le prestazioni precedentemente fornite da Edison Stoccaggio e non più disponibili *post-Operazione*.

---

<sup>93</sup> Come descritto sopra, si tratta di servizi meramente accessori allo stoccaggio di modulazione che esulano dai meccanismi di regolazione tariffaria, in quanto permettono all'impresa di stoccaggio di trattenere una quota dei proventi derivanti dalla loro vendita.

139. Riguardo a tale rischio potenziale, Snam ha proposto misure idonee a escludere che tale eventualità si verifichi.

### VIII. LE MISURE PROPOSTE DA SNAM

140. Pur non condividendo le preoccupazioni concorrenziali sollevate dall’Autorità nell’ambito dell’avvio del procedimento, Snam ha ritenuto di presentare misure volte a eliminare alla radice le suddette preoccupazioni che, come illustrato, sono riconducibili alla possibilità che venga modificato il profilo di erogazione della capacità relativa ai siti di Edison Stoccaggio da parte della società acquirente, considerando la sussistenza di un margine di discrezionalità in capo a Stogit nella definizione di tale profilo, purché compatibile con le esigenze di sicurezza del sistema nazionale del gas.

141. A questo riguardo, Snam si è resa disponibile a:

- i. garantire quantomeno il medesimo profilo di erogazione del servizio di modulazione di punta delle concessioni ad oggi facenti capo a Edison Stoccaggio (e per la medesima capacità a parità di condizioni geomorfologiche e geodinamiche e salve le esigenze di manutenzione degli stoccaggi), così come determinato nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 marzo 2024, nella misura in cui sia compatibile con la normativa tempo per tempo applicabile e salva diversa indicazione delle autorità o amministrazioni competenti (“Misura 1”);
- ii. dare comunicazione all’Autorità di ogni norma, delibera o istruzione per ipotesi emanata dalle autorità o amministrazioni competenti avente ad oggetto modifiche del profilo di erogazione di cui alla Misura 1, in particolare quelle finalizzate a conformarlo al profilo di erogazione di Stogit. Tale comunicazione sarà altresì accompagnata dalla trasmissione della documentazione attestante le interlocuzioni con le autorità o amministrazioni competenti (“Misura 2”).

### IX. VALUTAZIONE DELLE MISURE PROPOSTE DA SNAM

142. Le misure che Snam si è impegnata ad adottare appaiono idonee a superare le preoccupazioni concorrenziali ipotizzate nel provvedimento di avvio e confermate nel corso dell’attività istruttoria relative a un possibile impatto negativo dell’Operazione sulla qualità del servizio.

143. In particolare, con la Misura 1 si viene incontro all’esigenza formulata dagli *shipper* di assicurare nello scenario *post-Operazione* quantomeno il mantenimento dello *status quo ante*, ossia delle prestazioni del servizio di modulazione di punta come attualmente fornite da Edison Stoccaggio; la misura proposta, al contempo, non risulta essere vincolante rispetto a eventuali decisioni in senso migliorativo che dovessero essere adottate da Snam/Stogit nei prossimi anni.

144. La Misura 2 è di fatto ancillare alla prima in quanto ha lo scopo di verificare che eventuali modifiche al profilo di erogazione della capacità riconducibile ai siti di Edison Stoccaggio non avvengano su iniziativa di Snam/Stogit, ossia che non siano proposte direttamente dalla società nell’ambito delle interlocuzioni con le autorità competenti, ma siano richieste da queste ultime per rispondere a effettive esigenze di sicurezza del sistema. In quest’ottica, la Misura 2 non riveste mera natura informativa ma è funzionale alla corretta implementazione della Misura 1, in quanto ne consente la verifica e ne rafforza la coerenza.

145. In conclusione, le misure presentate da Snam appaiono idonee a superare i rischi di natura concorrenziale associati all’Operazione, ipotizzati nell’atto di avvio e confermati durante la fase

istruttoria, garantendo il mantenimento di adeguati livelli di flessibilità del servizio come attualmente forniti. Si ritiene pertanto che l'operazione in esame sia suscettibile di essere autorizzata condizionatamente al rispetto delle misure di cui alle lettere a) e b) del Dispositivo.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame è suscettibile di ostacolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato dello stoccaggio di gas e dei servizi di flessibilità;

RITENUTO necessario prescrivere alla società Snam S.p.A., ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, misure necessarie a impedire il realizzarsi degli effetti distorsivi della concorrenza causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione di concentrazione comunicata è autorizzata subordinatamente alla piena, effettiva e tempestiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;

RITENUTO che l'eventuale mancata attuazione delle suddette misure comporta la realizzazione di un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990;

#### DELIBERA

di autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata, a condizione che Snam S.p.A. dia piena ed effettiva esecuzione alle seguenti misure, prescritte ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990:

- a) Snam S.p.A. dovrà garantire quantomeno il medesimo profilo di erogazione del servizio di modulazione di punta delle concessioni ad oggi facenti capo a Edison Stoccaggio (e per la medesima capacità a parità di condizioni geomorfologiche e geodinamiche e salve le esigenze di manutenzione degli stoccaggi), così come determinato nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 marzo 2024, nella misura in cui sia compatibile con la normativa tempo per tempo applicabile e salva diversa indicazione delle autorità o amministrazioni competenti;
- b) Snam S.p.A. dovrà dare comunicazione all'Autorità di ogni norma, delibera o istruzione per ipotesi emanata dalle autorità o amministrazioni competenti avente ad oggetto modifiche del profilo di erogazione di cui alla lettera a), in particolare quelle finalizzate a conformarlo al profilo di erogazione di Stogit. Tale comunicazione sarà altresì accompagnata dalla trasmissione della documentazione attestante le interlocuzioni con le autorità o amministrazioni competenti.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Serena Stella*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**C12700 - DOLOMITI ENERGIA WIND POWER-MALUNI/IVPC POWER 6-IVPC  
POWER 8-IVPC POWER 10-IVPC POWER X-VIGREEN-IVPC MINIPower-IVPC  
EOLICA-IVPC SERVICE**

*Provvedimento n. 31456*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 febbraio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Dolomiti Energia Wind Power S.r.l., pervenuta il 23 gennaio 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Dolomiti Energia Wind Power S.r.l. (di seguito, "DEWP") è una società attiva principalmente nella produzione, acquisto e vendita di energia da fonti rinnovabili, in particolare da fonte eolica. DEWP è interamente controllata da Dolomiti Energia Holding S.p.A. (di seguito, "DEH"), società a capo del gruppo Dolomiti. Il gruppo Dolomiti opera nei mercati della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, nonché nella vendita e distribuzione del gas naturale, nel settore dei servizi idrici, nei settori ambientali, delle analisi di laboratorio, dell'illuminazione pubblica, della cogenerazione e del teleriscaldamento.

DEH è controllata congiuntamente dal Comune di Trento, dal Comune di Rovereto e dalla Provincia Autonoma di Trento mediante il veicolo Findolomiti Energia S.r.l., che detiene il 48,5% del capitale di DEH, e le quote del capitale di DEH direttamente detenute dal Comune di Trento (5,9%) e da quello di Rovereto (4,3%)<sup>1</sup>.

DEH, nel 2023, ha realizzato un fatturato consolidato mondiale pari a circa 2,4 miliardi di euro, di cui ha realizzato in Italia un ammontare largamente superiore alla soglia di 567 milioni di euro.

2. Maluni S.r.l. è una *holding* di partecipazioni, cui fanno capo società attive in vari settori, tra cui quelli della produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, della progettazione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché i settori immobiliari, sportivo e agroalimentare.

---

<sup>1</sup> Cfr. C12224 - *Dolomiti Energia Holding-Alperia/Alperia Smart Mobility*, provvedimento n. 27759, 5 giugno 2019, in Bollettino n. 25/2019 e C10369 - *Dolomiti Energia/Avisio Energia - 5 impianti di Hydro Dolomiti Enel*, provvedimento n. 20635, 22 dicembre 2009, in Bollettino n. 52/2009. Il capitale sociale di Findolomiti è detenuto in via paritetica con il 33,3% dal Comune di Trento, dal Comune di Rovereto e da Trentino Sviluppo S.p.A. (società soggetta a direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento).

In particolare, il gruppo Maluni opera: nella produzione e distribuzione di energia nel settore delle energie rinnovabili attraverso, tra l'altro, IVPC Power 6 S.r.l., IVPC Power 8 S.p.A., IVPC Power 10 S.r.l.; nella progettazione, realizzazione e successiva gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la sua distribuzione, attraverso IVPC Power X S.r.l., ViGreen S.r.l., IVPC Minipower S.r.l.; nella manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di produzione da fonte eolica mediante IVPC Eolica S.r.l.; nella fornitura di servizi di consulenza tecnica e analisi dei costi nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili mediante IVPC Service S.r.l. Maluni S.r.l. è controllata da una persona fisica.

Le società controllate, direttamente o indirettamente, da Maluni S.r.l. hanno realizzato nel 2023 un fatturato di [35-100]\* milioni di euro, interamente in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di DEH, tramite DEWP, del controllo congiunto di alcune società del gruppo Maluni: IVPC Power 6 S.r.l., IVPC Power 8 S.p.A., IVPC Power 10 S.r.l., IVPC Power X S.r.l., ViGreen S.r.l., IVPC Minipower S.r.l. (di seguito collettivamente, "IVPC OpCo"), nonché IVPC Eolica S.r.l. e IVPC Service S.r.l. (di seguito insieme, "IPVC Service Co").

4. DEWP acquisirà il 75% del capitale sociale delle IVPC OpCo e il 49% del capitale sociale delle IVPC Service Co e sottoscriverà dei patti parasociali con Maluni S.r.l. e la sua controllata Energya S.p.A., in virtù dei quali le Parti godranno di un diritto di veto su alcune materie, tra cui la nomina degli amministratori, l'approvazione del *budget* e del *business plan* e determinati investimenti, in seno alle assemblee dei soci e/o ai Consigli di Amministrazione (di seguito, "CdA") delle società oggetto dell'Operazione.

5. Nello specifico: [omissis].

6. Non sono previste restrizioni accessorie all'Operazione.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

8. Le società IVPC OpCo oggetto di acquisizione sono attive nella generazione di energia elettrica da fonte eolica e solare, nonché nella realizzazione di impianti di generazione da fonti

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

rinnovabili. Le IPVC Service Co operano nella fornitura di servizi di progettazione e manutenzione di tali impianti.

Il gruppo Dolomiti opera nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed è attivo in misura trascurabile nella fornitura a terzi di servizi di gestione e manutenzione di tali impianti. Il gruppo non svolge attività di consulenza relativamente alla progettazione e realizzazione di impianti di generazione da fonti rinnovabili.

In ragione dell'operatività delle Parti, l'Operazione riguarda i mercati rilevanti della generazione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, della produzione e vendita di certificati di garanzia di origine e dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti di generazione di energia elettrica.

### ***Mercato della generazione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica***

**9.** Secondo la consolidata prassi decisionale dell'Autorità, il mercato della generazione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica comprende sia la produzione sia l'approvvigionamento all'ingrosso di elettricità, a prescindere dalla fonte di produzione. Il mercato comprende, in Italia, sia le transazioni a termine sia le transazioni *spot* (c.d. "mercato del giorno prima" o "MGP" e "mercato infragiornaliero" o "MI") concluse attraverso le piattaforme gestite dal Gestore del Mercato Energetico S.p.A., nonché i contratti bilaterali (c.d. *over-the-counter*). Quanto alla dimensione geografica di tale mercato, nella prassi dell'Autorità essa è ritenuta sovraregionale, in quanto macro-vincoli di rete, in determinate circostanze, potrebbero portare alla separazione del mercato in diverse zone caratterizzate da diversi prezzi di equilibrio sul mercato del giorno prima. Nella propria prassi, l'Autorità identifica quattro macroaree costituenti altrettanti mercati geografici distinti: macroarea Nord, macroarea Sud, macroarea Sicilia e macroarea Sardegna<sup>2</sup>.

**10.** Il gruppo Dolomiti gestisce in Italia settentrionale alcune centrali idroelettriche e impianti fotovoltaici, di cui commercializza all'ingrosso l'energia prodotta. Inoltre, la società di *trading* del gruppo svolge attività di dispacciamento in immissione dell'energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili di proprietà di terzi, siti nella Macrozona Sud e in Sardegna. Infine, il gruppo ha in corso di realizzazione impianti di generazione nella Macrozona Sardegna di potenza complessiva inferiore a 5 MW.

**11.** Le IVPC OpCo sono attive in questo mercato mediante impianti eolici siti in Puglia, Basilicata e Campania. Esse sono, altresì, titolari di progetti eolici e fotovoltaici in via di sviluppo in Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Sardegna.

**12.** In ragione dell'operatività delle Parti, i mercati rilevanti per la valutazione dell'Operazione sono quelli della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica nella Macrozona Sud e nella Macrozona Sardegna.

**13.** Nella Macrozona Sud ciascuna delle Parti detiene quote inferiori all'1% sia in termini di volumi sia di capacità, anche tenendo conto della capacità in corso di costruzione.

Nella Macrozona Sardegna una sovrapposizione di quote potrà verificarsi solo nel futuro, quando i progetti eolici in corso di realizzazione entreranno in produzione. La capacità di tali impianti

---

<sup>2</sup> Cfr., a titolo esemplificativo: C12585 - *ACinque/AGESP*, provvedimento n. 31004 del 15 dicembre 2023, in Bollettino n. 49/2023; C12508 - *ENI Plenitude/PLT Energia-SEF*, provvedimento n. 30443 del 21 dicembre 2022, in Bollettino n. 2/203; C12461 --- *ENEL Produzione/ERG Power*, provvedimento n. 30306 del 20 settembre 2022, in Bollettino 36/2022 e C12405 - *ENEL Produzione/ERG Hydro*, provvedimento n. 29870 del 29 ottobre 2021, in Bollettino n. 45/2021.

rappresenterà il 5% circa della capacità installata nella Macrozona Sardegna, a parità di capacità installata dagli altri operatori. Considerato che attualmente il gruppo Dolomiti detiene una quota inferiore all'1% dell'energia elettrica prodotta e approvvigionata all'ingrosso in tale Macrozona, la quota congiunta delle Parti sarà comunque inferiore al 10% successivamente all'entrata in funzione di tali impianti.

14. L'Operazione non appare, dunque, suscettibile di ostacolare la concorrenza effettiva in entrambe le Macrozone.

#### ***Mercato della produzione e vendita di certificati di garanzia di origine***

15. Le *garanzie di origine* sono titoli che attestano l'origine da fonte rinnovabile dell'energia prodotta dagli "impianti a garanzia di origine". Essi sono commisurati alla quantità di energia da fonte rinnovabile che l'impianto ha immesso nel mercato, sono rilasciati mensilmente e scadono dopo un anno dalla produzione di energia elettrica a cui si riferiscono.

Poiché le garanzie di origine sono titoli che possono essere trasferiti disgiuntamente dall'energia a fronte della cui produzione sono stati rilasciati, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità<sup>3</sup> esse appartengono a un mercato distinto da quello della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica. Tale mercato comprende sia la compravendita di garanzie di origine in mercati regolamentati, quali quello gestito dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito, "GSE"), sia l'acquisto tramite negoziazioni bilaterali, sia l'assegnazione tramite aste organizzate dal GSE.

La dimensione geografica di tale mercato può ritenersi, in virtù delle contrattazioni coinvolte, di estensione almeno nazionale.

16. Secondo la stima delle Parti della dimensione del mercato, basata su dati Terna e su stime di società di consulenza, a esito dell'Operazione le Parti deterranno una quota di mercato largamente inferiore al 5%. L'Operazione non appare, dunque, in grado di modificare in misura apprezzabile la struttura concorrenziale di questo mercato.

#### ***Mercato dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti di generazione di energia elettrica***

17. I servizi di gestione operativa e di manutenzione degli impianti di generazione dell'energia elettrica consistono di tutte le attività volte ad assicurare una gestione ottimale dell'impianto e la conservazione nel tempo della sua potenzialità produttiva. Tali servizi sono realizzati generalmente in autoproduzione dai proprietari degli impianti e il mercato dei servizi verso terzi ha uno sviluppo limitato. Dal punto di vista geografico, tale mercato può essere ritenuto, in prima approssimazione, di dimensione nazionale, considerato che la domanda di tali servizi proviene da produttori di energia elettrica situati in tutto il territorio nazionale. Una precisa definizione merceologica e geografica di questo mercato non appare tuttavia necessaria ai fini della valutazione dell'Operazione.

Infatti, in considerazione del fatto che sia il gruppo Dolomiti sia il gruppo Maluni sono attivi in questo mercato mediante società che forniscono servizi sostanzialmente all'interno dei rispettivi gruppi e solo in maniera marginale a terzi, nonché dell'esigua entità dei servizi offerti a terzi,

---

<sup>3</sup> Cfr., a titolo esemplificativo: C12478 - *Erg Wind Holding/TA CA Wind-Lucus Power-Wincap-Conza Energia-Breva Wind-Spv Parco Eolico Aria Del Vento-San Mauro*, provvedimento n. 30293 del 30 agosto 2022, in Bollettino n. 34/2022; C12405 - *ENEL Produzione/ERG Hydro*, provvedimento n. 29870 del 29 ottobre 2021, in Bollettino n. 45/2021 e C12012 - *ERG Power Generation/Ramo di Azienda di E.On Produzione*, provvedimento n. 25621 del 16 settembre 2015, in Bollettino n. 35/2015.

l'Operazione non appare in grado di ostacolare in alcun modo la concorrenza effettiva in questo mercato.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Serena Stella*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**C12701 - IDDA-VECOM-PERSONA FISICA/SICER***Provvedimento n. 31457*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 febbraio 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione da parte di Idda S.r.l., Vecom S.r.l. e Giuliano Ferrari, pervenuta in data 24 gennaio 2025;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Idda S.r.l. (di seguito, "Idda") è una società controllata da Ardian France S.A. (di seguito, "Ardian"), società di diritto francese attiva a livello globale nella gestione di fondi di investimento. Il capitale sociale di Ardian è detenuto quasi interamente (99,9%) da Ardian Holding S.A.S. (di seguito, "Gruppo Ardian"), il cui capitale sociale è distribuito tra numerosi soci di minoranza, nessuno dei quali detiene, individualmente o insieme ad altri, il controllo esclusivo o congiunto della società. Nel 2023, il Gruppo Ardian ha realizzato un fatturato mondiale di circa [20-30]\* miliardi di euro, di cui [2-3] miliardi di euro conseguiti in Italia.

2. Vecom S.r.l. (di seguito, "Vecom") è una *holding* che detiene partecipazioni in altre società, il cui capitale sociale è riconducibile a persone fisiche. In particolare, il 75,3% del capitale sociale di Vecom è detenuto da [G.P.], mentre la restante parte è detenuta da un'altra persona fisica. Il fatturato realizzato da Vecom nel 2023 è stato complessivamente pari a [inferiore a 1 milione di] euro, ed è stato interamente conseguito in Italia.

3. Il dott. [G.F.] partecipa all'operazione in esame in qualità di persona fisica.

4. Sicer S.p.A. (di seguito, "Sicer" o "Target") è una società attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di vari materiali per la decorazione ceramica. Sicer, anche tramite le proprie società controllate, è presente in numerosi distretti ceramici a livello globale, con sedi produttive e/o commerciali in Polonia, Spagna, India, Indonesia, Messico, Stati Uniti e Turchia. I prodotti offerti da Sicer includono fritte, smalti, graniglie, inchiostri e altri prodotti per le superfici ceramiche sia industriali che artistiche. Il capitale sociale di Sicer è attualmente detenuto per il 65% da Ali 1 Dem S.r.l., per il 24% da Vecom, per il 10% da [G.F.] e, per la restante parte, da [M.E.]. Nel 2023, la

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Target ha realizzato un fatturato mondiale pari a circa [100-532] milioni di euro, di cui [32-100] milioni di euro conseguiti in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione del controllo congiunto di Sicer da parte di Idda, Vecom e [G.F.], tramite una società veicolo denominata Gea S.r.l. (BidCo). In particolare, il capitale sociale di BidCo, a esito dell'Operazione, sarà così ripartito: (i) Idda deterrà il 49,09%; (ii) Vecom il 35,1%; (iii) [G.F.] deterrà il 15,01% e (iv) [M.E.] deterrà il restante 0,8%. Inoltre, relativamente alla composizione del consiglio di Amministrazione della Target e alle sue deliberazioni, il Patto Parasociale stipulato tra le Parti prevede che [omissis].

6. L'Operazione è regolata da un contratto che prevede che, entro dodici mesi dal suo perfezionamento, sarà altresì realizzata un'operazione di fusione inversa per incorporazione di BidCo in Sicer.

7. L'Operazione prevede anche alcune restrizioni accessorie. In particolare, ai sensi del Patto Parasociale stipulato tra le Parti, Vecom, [G.P.], [G.F.] e [M.E.] si obbligano, per tutta la durata del patto, pari a cinque anni, rinnovabili per ulteriori cinque anni, a [omissis].

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

9. Il patto di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritto può essere considerato direttamente connesso alla realizzazione dell'Operazione e a essa necessario per la durata dell'impresa comune solamente per quanto riguarda coloro che controlleranno congiuntamente, direttamente o indirettamente, la Target e nella misura in cui ne mantengono il controllo<sup>1</sup>.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### IV.1 *I mercati del prodotto e geografico interessati*

10. In ragione delle attività svolte dalla Target, l'Operazione interessa il settore dell'industria ceramica. All'interno di tale settore, alla luce dell'orientamento nazionale e comunitario<sup>2</sup>, è possibile individuare diversi mercati del prodotto:

- mercato di fritte e smalti per la ceramica.

<sup>1</sup> Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)", in G.U.C.E. del 5 marzo 2005, par. 36-41.

<sup>2</sup> Cfr. C3014 - *Johnson Matthey/Cookson Group*, provvedimento n. 5750 del 5 marzo 1998, in Bollettino n. 10/1998; a livello comunitario si veda la decisione della Commissione europea M.10603 - *Carlyle/Altaida* del 18 marzo 2022.

- mercato dei coloranti per smalti.
- mercato degli inchiostri digitali.
- mercato delle graniglie, lustri, serigrafie.
- mercato delle decorazioni in metalli preziosi.

**11.** Dal punto di vista geografico, in ragione del predetto orientamento nazionale e comunitario, i mercati del prodotto sopra individuati risultano avere una dimensione geografica nazionale, salvo contesti specifici che potrebbero motivare l'ampliamento del perimetro a un livello europeo. In ogni caso, l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto gli effetti dell'Operazione non muterebbero.

## V. EFFETTI DELL'OPERAZIONE

**12.** L'Operazione non genera sovrapposizioni orizzontali né relazioni verticali. In particolare, si rappresenta che l'acquirente (Gruppo Ardian) non è attivo nella produzione e commercio di smalti, coloranti, inchiostri, fritte e graniglie per l'industria ceramica e nelle decorazioni in metalli preziosi - mercati nei quali opera la Target - né è attiva in mercati posti a monte o a valle. Pertanto, l'Operazione comporta la sostituzione di un operatore con un altro e non produce mutamenti della struttura concorrenziale.

**13.** In ogni caso, le quote detenute dalla Target, nel 2023, nei mercati rilevanti individuati, dove il Gruppo Ardian non è attivo, sono le seguenti:

- nel mercato di fritte e smalti per la ceramica la quota di mercato nazionale detenuta da Sicer è pari a circa il [10-15%], mentre a livello del SEE risulta pari a circa il [5-10%];
- nel mercato dei coloranti per smalti la quota di mercato detenuta da Sicer, sia a livello nazionale che a livello del SEE, risulta inferiore all'1%;
- nel mercato degli inchiostri digitali la quota di mercato nazionale detenuta da Sicer risulta pari al [20-25%], mentre a livello del SEE risulta pari a circa il [10-15%];
- nel mercato delle graniglie, lustri, serigrafie la quota di mercato nazionale detenuta da Sicer è pari a circa il [20-25%], mentre a livello del SEE risulta pari a circa il [5-10%];
- nel mercato delle decorazioni in metalli preziosi la quota di mercato detenuta da Sicer, sia a livello nazionale che a livello del SEE, risulta inferiore all'1%.

**14.** Peraltro, nei mercati individuati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti di dimensioni ed *expertise* significative.

**15.** Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Operazione non appare, quindi, idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le descritte clausole di non concorrenza e di non sollecitazione possono ritenersi accessorie all'Operazione nei soli limiti indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

## DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Serena Stella*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS2059 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PA

Roma, 5 dicembre 2024

Ministro dell'Economia e delle Finanze

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, "Autorità"), nella sua adunanza del 3 dicembre 2024, ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente il "*Bando di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le PA - Edizione n. 11 - Lotti 15 (IDSIGeF 2806)*", predisposto dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - CONSIP S.p.A.

Sulla base della documentazione in possesso, si osserva che il disegno della strategia di gara e dell'oggetto dell'affidamento, nonché i requisiti partecipativi e i criteri di aggiudicazione definiti dalla *lex specialis* della procedura a evidenza pubblica per l'affidamento della convenzione risultano, a un primo apprezzamento, conformi alla normativa vigente di riferimento e idonei a consentire il corretto svolgimento del confronto competitivo.

In ogni caso, l'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## DIRITTI TELEVISIVI

### SR48 - LEGA BASKET SERIE A/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE STAGIONI 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030

Provvedimento n. 31462

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 febbraio 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Lega Società di Pallacanestro Serie A è tenuta a predeterminare, per le competizioni sportive di propria competenza, linee guida *“per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole”* previste dal Decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive *“condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione”*;

VISTO l'articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le Linee Guida di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, trasmesse dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A in data 17 dicembre 2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### I. LA LEGA SOCIETÀ DI PALLACANESTRO SERIE A

1. La Lega Società di Pallacanestro Serie A (di seguito anche *“Lega Basket”* o *“LBA”* o soltanto *“Lega”*) associa le società sportive di pallacanestro affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, *“FIP”*) che partecipano al campionato italiano professionistico di Serie A.

2. La Lega Basket organizza le seguenti competizioni nazionali:

- Serie A, vale a dire il Campionato disputato dalle squadre italiane iscritte nel campionato di A1, articolato nelle due fasi di *Regular season* e *Play-off* che coinvolge le prime squadre classificate della *Regular season*;

- Coppa Italia (*Final Eight*), che è la competizione disputata tra le prime otto qualificate al termine del girone di andata della *Regular season*;

- Supercoppa Italiana, ovvero l'evento di apertura della stagione nel quale si scontrano le prime due classificate (vincitore e finalista) del Campionato e della Coppa Italia;

- *All Star Game*, che è un evento singolo in cui si scontrano due squadre composte dai migliori giocatori italiani e stranieri.

3. In applicazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito, "Decreto" o "Decreto Melandri"), la Lega Basket ha adottato le linee guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi destinati al territorio nazionale e al mercato internazionale, relativi alle stagioni sportive per il ciclo 2025/2030, (nel seguito, "Linee Guida"), i cui principali contenuti sono riportati di seguito.

## II. IL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA

### *a) Il contesto e le dinamiche in atto nella distribuzione dei diritti audiovisivi della LBA e i risultati del precedente ciclo di commercializzazione*

4. Grazie alla commercializzazione del precedente ciclo di diritti audiovisivi 2022/2025, in consolidamento rispetto al *trend* precedente, la LBA ha rafforzato il proprio prodotto come protagonista non solo dei canali definiti tradizionali (*broadcasting*), ma anche e soprattutto della modalità di trasmissione Ove-The-Top (di seguito, "OTT"), che ha acquisito, anche in ambito basket, una rilevanza assoluta sotto il profilo della fruizione dell'affidabilità e della qualità del prodotto trasmesso.

5. I recenti studi di mercato rilevano l'innalzamento della qualità del prodotto audiovisivo oggetto delle trasmissioni della LBA, che si accompagna all'attrattività di *sponsor* e imprese sempre più prestigiose che vogliono legare il proprio nome alla LBA e alle Competizioni. In questo contesto è avvenuto il definitivo consolidarsi della distribuzione digitale quale mezzo tecnologico ormai primario rispetto a quello tradizionale "televisivo", soprattutto tenuto conto dell'obiettivo facilità di accesso ai contenuti e dell'interconnessione tra i contenuti audiovisivi e le reti su cui si appoggiano le trasmissioni OTT in genere. La LBA è riuscita, grazie alla maggiore attrattività del proprio prodotto, a intercettare l'interesse di nuovi *player*, che fino a quel momento non avevano mai trasmesso le Competizioni (è il caso di Eleven Sports, poi acquisita in corso di triennio da DAZN) e che si sono affiancati all'altrettanto novità assoluta delle trasmissioni in chiaro da parte del gruppo Warner Bros Discovery.

6. La LBA ha operato secondo due direttrici di fondo: da un lato, massimizzare i ricavi della commercializzazione, aderendo alle nuove dinamiche di mercato che vedono il modello di distribuzione OTT come quello privilegiato dagli utenti e dagli operatori della comunicazione; dall'altro lato, continuare a rendere disponibile una parte degli eventi in chiaro, garantendo spazi di visibilità a sé e ai *club*, il che consente di continuare a segnare dati di *audience* rilevanti, specie nella fase dei *Play-off*. La LBA ha potuto così essere affiancata da due dei più solidi operatori della comunicazione attivi a livello europeo e, grazie alla sinergia con questi, ha visto ulteriormente crescere il proprio prodotto e *appeal* sul mercato. Tuttavia, giungendo al termine del ciclo 2022/2025, la LBA ha potuto verificare che la ricerca di visibilità non ha sempre restituito i risultati di *audience* attesi, e ciò per vari fattori certamente sistemici, tra cui l'assenza di un metodo di rilevazione dei dati su OTT, la parcellizzazione sempre più esasperata delle partite di calcio, che si sovrappongono in ogni caso a quelle della LBA, e la scarsa attitudine del pubblico più giovane a fruire dell'evento sportivo utilizzando i mezzi tradizionali.

7. Il modello di distribuzione dei prodotti audiovisivi adottato nell'ultimo triennio e le attività di comunicazione e *marketing* sempre più significative poste in essere dalla LBA e dai *club* hanno continuato a segnare una crescita nell'interesse per il prodotto basket. Nel 2024, secondo i dati rilevati dalla ricerca Sponsor Value realizzata da StageUp, in *partnership* con Ipsos e considerata l'auditel degli eventi sportivi, culturali e spettacolistici italiani, sono 16,7 milioni gli italiani interessati alla Serie A di basket, record per il massimo campionato dall'avvio della ricerca avvenuta ventitré anni fa. Il dato è in crescita del 2% rispetto alla stagione precedente e presenta un aumento del 49,2% rispetto alla rilevazione del novembre 2019, dove toccava quota 11,2 milioni.

8. Come evidenziato dalla stessa ricerca di StageUp/Ipsos, il consumo del prodotto basket e nello specifico del Campionato di Serie A in Italia da un punto di vista mediatico è sempre più multicanale e si basa su un *mix* abbastanza bilanciato di differenti fonti e supporti. Pertanto, l'offerta di intrattenimento e informazione media della LBA, con al centro le dirette degli eventi, deve essere configurata su una pluralità di canali e piattaforme al fine di intercettare il maggior numero di appassionati.

9. Sulla base delle analisi e delle conclusioni di cui ai precedenti paragrafi, la LBA ha deciso di consolidare il percorso volto a coinvolgere i giovani nel mondo del basket, valorizzando sempre più i propri prodotti audiovisivi, anche e soprattutto attraverso i c.d. *social media*.

10. Di seguito sono sintetizzate le direttive cui la LBA si intende ispirare nella commercializzazione dei diritti relativi agli eventi da essa organizzati:

a) al fine di rendere il prodotto audiovisivo più appetibile, continuare a garantirne il controllo a livello editoriale e a livello qualitativo, la LBA considera sempre essenziale proporre di assumere l'onere di procedere a un controllo editoriale sulla produzione degli assegnatari, se da questi ultimi effettuata;

b) al fine di garantire la visibilità al *brand* sia di LBA sia del Campionato di Serie A attribuendo medesima importanza a tutte le squadre, anche sotto il profilo dell'equilibrio competitivo come richiesto dal Decreto, la LBA intende continuare a distribuire tutte le dirette delle partite del campionato, fattore cruciale per la continua crescita del prodotto sotto il profilo della sua disponibilità per gli utenti. Tenuto conto della possibilità che la LBA intraprenda il progetto della distribuzione diretta del proprio canale, la LBA potrà sentire, nel corso della procedura competitiva, tutti quei soggetti (anche meri *carrier operativi*) che manifestino interesse ad accompagnare la LBA nella realizzazione e nella distribuzione del canale;

c) al fine di proseguire nel percorso di *brand awareness* per la LBA e di visibilità per i suoi *partner* a livello mediatico, incrementando il valore degli accordi commerciali, la LBA intende confermare l'indicazione di trasmettere almeno parte dei contenuti secondo modelli in chiaro, a condizione che il mercato degli operatori interessati possa manifestare lo stesso interesse del passato ma destinando congrue risorse economiche e trasmissive;

d) al fine di garantire flessibilità del modello distributivo e gestione del contenuto, anche ai soli fini di promozione del movimento cestistico italiano, la LBA ritiene di dover proseguire nel percorso innovativo che coinvolga sempre più il mondo digitale, anche attraverso lo strumento delle offerte all'ingrosso.

**b) I criteri per la predisposizione dei pacchetti**

11. Le Linee Guida hanno a oggetto i diritti audiovisivi *free* e *pay*, nazionali e internazionali, relativi agli eventi organizzati dalla Lega Basket per il quinquennio 2025/2030.

12. Ferma la necessità di ufficializzare la definitiva composizione dei pacchetti di diritti audiovisivi all'interno dell'Invito, che, per motivi di riservatezza e di non discriminazione tra i partecipanti, sarà pubblicato sul sito ufficiale della LBA soltanto al momento dell'apertura della procedura competitiva, la LBA ha elaborato specifici modelli di vendita che tengano conto dei seguenti criteri:

- a) distribuzione *live* di tutte le partite delle competizioni organizzate dalla LBA, al fine di garantire la presenza in video del prodotto basket e del *brand* di tutti i *club*, con beneficio a favore dei propri sostenitori e di tutti coloro, soprattutto i giovani, che intendano avvicinarsi al movimento;
- b) processo dinamico di commercializzazione dei diritti audiovisivi, attraverso pacchetti tali da stimolare la concorrenza sul mercato, eventualmente anche attraverso lo strumento dell'offerta al mercato e della trattativa privata ove necessario all'esito delle procedure di vendita primarie;
- c) verificare se vi siano operatori o intermediari disposti ad acquisire, come detto, tutti i diritti audiovisivi sportivi (i c.d. *full rights*), così fungendo da vero e proprio *media partner* della LBA secondo un percorso di crescita condiviso, ovvero una parte di essi (secondo il modello oggi esistente) ovvero che siano intenzionati a creare le condizioni per la distribuzione diretta (anche a pagamento) di un canale, anche collegata a una fruizione televisiva *free* di alcuni eventi ai fini della promozione del movimento cestistico;
- d) confezionamento di contenuti *extra* destinati soprattutto ai *social* e relativa distribuzione *free*, che in questo ciclo di vendita acquisiranno ancora maggiore importanza tenuto conto dell'obiettivo della LBA di acquisire sempre maggiore conoscibilità da parte del mercato degli utenti potenzialmente interessati al suo prodotto;
- e) produzione audiovisiva degli eventi caratterizzata da uniformità e omogeneità, sia nel caso che venga affidata agli assegnatari, ma pur sempre sotto il controllo editoriale della LBA, sia nel caso che, come sopra anticipato, venga posta a carico della stessa LBA. In ogni caso, negli Inviti sarà indicato il numero minimo di partite che dovranno essere trasmesse nel relativo *standard* produttivo;
- f) inserimento di tutte le partite della *Regular season* e dei *Play-off* all'interno dei pacchetti di diritti *live*, in modo da consentire, come è accaduto nel ciclo passato, a tutti gli operatori che intendano acquisire la *Regular Season* di poter fruire anche della seconda fase della stagione;
- g) obblighi posti a carico degli assegnatari di svolgere attività di promozione delle competizioni organizzate dalla LBA, d'intesa con quest'ultima, attraverso gli strumenti dei *magazine* e rubriche settimanali, delle interviste (a bordo campo, *flash interview*, interviste dedicate pre-gara e post-gara), degli *highlights* delle partite, della scelta dei canali con più *audience* tra quelli disponibili (o, in subordine, con adeguata promozione su tali canali delle trasmissioni effettuate su altri canali per intercettare maggiore pubblico) da veicolare sui mezzi tradizionali e sui *social network* dell'assegnatario), sia attraverso programmi, anche all'interno dei notiziari, e *videoclip*, all'interno dei siti ufficiali e su *social network*.

13. Qualora lo ritenga opportuno e nel caso che, anche in seguito delle trattative private, le esigenze di mercato lo richiedano, la LBA si riserva in ogni caso la facoltà di predisporre e offrire

al mercato pacchetti strutturati in modo diverso rispetto ai modelli sopra descritti, sempre e comunque sulla base e nel rispetto dei principi sopra enunciati.

*b.1 Le dirette: i due modelli di distribuzione*

**14.** Allo stato, tenuto conto delle recenti analisi e dei *trend* che la LBA ha osservato sul mercato, le ipotesi di modello di vendita dovrebbero rimanere le stesse dei precedenti cicli di vendita, ipotizzando due modelli di distribuzione.

**15.** Il **modello 1**, che ricalca la struttura distributiva adottata dalla LBA nel ciclo 2022/2025, prevede, a titolo esemplificativo:

- a) un pacchetto di diritti per la distribuzione dei contenuti in modalità *free* (trasmissione di una o più partite per giornata di Stagione Regolare, di tutte o delle più importanti partite di *Play-off*, delle eventuali partite di *Final Eight*, delle eventuali partite di Supercoppa e dell'eventuale *All Star Game*). A tal riguardo la LBA valuterà l'opportunità di modificare la fascia oraria in cui si svolgerà la partita oggetto della trasmissione in chiaro durante la Stagione Regolare, al fine di garantire una maggiore possibilità di visibilità rispetto ad altri eventi sportivi programmati per la stessa giornata;
- b) un pacchetto di diritti per la distribuzione *pay* su tutte le piattaforme, inerente da un lato alle piattaforme tradizionali quali il satellite (da un minimo di sessanta a un massimo di novanta partite di Stagione Regolare differenti rispetto a quelle trasmesse in modalità *free*, di tutte o delle più importanti partite di *Play-off* anche in *simulcast* con la piattaforma *free*, delle eventuali partite di Supercoppa e delle eventuali partite di *Final Eight*), unitamente, nello stesso pacchetto ovvero con pacchetto separato, a diritti per la distribuzione su piattaforma OTT che dovrà trasmettere tutte le partite di tutte le competizioni.

**16.** Il **modello 2** rappresenta una innovazione di quello precedente, potendo prevedere uno o più pacchetti in chiaro e uno o più pacchetti di diritti per la distribuzione *pay* su modello tradizionale televisivo. Ciò al fine di garantire una maggiore visibilità agli eventi e aumentare la competizione sul mercato di riferimento, inclusa la possibilità di valutare modulazioni per determinate fasi delle competizioni.

**17.** La struttura di questo modello potrebbe prevedere:

- a) uno o più pacchetti di diritti per la distribuzione dei contenuti in modalità *free* (trasmissione di una o più partite per giornata di Stagione Regolare, di tutte o delle più importanti partite di *Play-off*). A tal riguardo la LBA valuterà di modificare la fascia oraria in cui si svolgerà la partita oggetto della trasmissione in chiaro durante la Stagione Regolare, al fine di garantire una maggiore possibilità di visibilità rispetto ad altri eventi sportivi programmati per la stessa giornata;
- b) uno o più pacchetti di diritti a pagamento (la trasmissione di alcune o tutte le partite di Stagione Regolare, in abbinamento o separatamente rispetto ad alcune o tutte le partite dei *Play-off*);
- c) uno o più pacchetti di diritti con modalità a pagamento *e/o* in chiaro per un segmento particolare di Eventi (ad esempio, trasmissione degli eventi di Lega *e/o* di determinate Gare dei *Play-off*), che potrebbe risultare complementare rispetto agli altri pacchetti.

**18.** A prescindere dallo specifico modello di commercializzazione e dalla strutturazione dei pacchetti, la LBA:

- a) si riserva di commercializzare uno o più pacchetti c.d. *pick*, il cui licenziatario avrà il diritto di esercitare la scelta di alcune delle Gare da inserire nei propri pacchetti, nel rispetto in ogni caso del calendario pubblicato in ciascuna stagione sportiva dalla LBA, degli *slot* orari attribuiti ai singoli

pacchetti e delle altre condizioni che verranno previsti negli Inviti a presentare offerte (tra cui in particolare il rispetto degli impegni del calendario internazionale per le società che prenderanno parte alle competizioni europee);

b) si riserva di commercializzare un solo pacchetto, comprensivo di tutti i diritti in chiaro e a pagamento (*full rights*), così come consentito dal Decreto Melandri (articolo 7, comma 8).

c) Se fosse questa la scelta, la LBA, se manifesterà la sua volontà di avere comunque una partita in chiaro per i motivi sopra evidenziati, si obbligherà a chiedere alle Autorità di essere autorizzata a concedere all'operatore della comunicazione la sublicenza (anche perché per l'intermediario già vale la regola di cui all'articolo 11, comma 8, del Decreto Melandri), al fine di poter consentirle di trasmettere direttamente in chiaro, se ne ha le possibilità, ovvero di concedere a terzi operatori i diritti di trasmissione in chiaro.

La LBA potrà in ogni momento decidere di optare per la distribuzione diretta dei propri prodotti e quindi, a seconda delle esigenze, realizzare il proprio canale, con una attenzione in ogni caso focalizzata sulle OTT. In tal caso, la LBA sceglierà discrezionalmente il proprio distributore del canale attraverso ricerca mirata sul mercato, tenuto conto delle scelte che potrebbe effettuare nella individuazione di un *partner* produttivo. Se questa fosse la scelta della LBA, sarebbe tuttavia sempre interesse della LBA avviare una commercializzazione per un pacchetto *free* (o *pay*, anche satellitare) per la trasmissione di una partita o più partite per giornata di *Regular Season* e per turno di *Play-off*, e quindi aprire una specifica procedura competitiva in conformità alla disciplina del Decreto Melandri.

#### *b.2 I contenuti diversi dalle dirette*

**19.** Oltre alle dirette di cui sopra, all'interno dei pacchetti oggetto della commercializzazione potranno essere ricompresi anche diritti per la distribuzione di contenuti extra (comprendenti, a titolo esemplificativo, *highlights* delle partite, interviste, *Match Insight*, Rubriche sportive e non sportive, *Talk Show Live*, *Late Show Live* e *Mix* di giornata). Quanto all'archivio, sia corrente (relativo alle stagioni sportive di durata della licenza) sia storico, la LBA valuterà la possibilità di inserirlo all'interno di un pacchetto autonomo da offrire, in via non esclusiva, agli operatori, oppure di inserire, in tutto o in parte, i relativi diritti all'interno dei pacchetti principali (a condizione che la LBA riceva dalle Società Sportive il mandato a commercializzarlo in via centralizzata).

**20.** In particolare, la LBA intende continuare formulare un'offerta di *highlights* al mercato con embarghi e disponibilità di minutaggi in base al corrispettivo offerto, nonché la possibilità di una distribuzione diretta degli stessi *highlights* direttamente nei confronti degli utenti finali. La finalità è quella di poter arrivare, attraverso la distribuzione delle immagini salienti su più piattaforme e su diversi canali, al maggior numero di appassionati e di tifosi.

#### *b.3 I Play-off*

**21.** All'interno dei pacchetti per la distribuzione televisiva *free* e *pay* potrebbero essere ricompresi, negli stessi pacchetti, i diritti per la trasmissione di tutte o di gran parte delle partite dei *Play-off* in esclusiva per piattaforma ovvero non in esclusiva, e comunque in *simulcast* tra i diversi operatori. Qualora invece si decidesse di suddividere tutte o in parte le partite dei *Play-off* in esclusiva tra i pacchetti, la selezione potrebbe avvenire con le seguenti modalità:

a) assegnazione attraverso diritti di *pick*;

- b) assegnazione delle partite dei quarti di finale attraverso la selezione della “serie” in tabellone;
- c) assegnazione delle partite di semifinale attraverso la selezione della “serie” in tabellone;
- d) assegnazione delle partite di finale non in esclusiva;
- e) possibile scelta delle squadre da parte dell’assegnatario, secondo tuttavia un limite minimo e un limite massimo di trasmissione della stessa squadra definito dalla LBA negli Inviti;
- f) eventuali embarghi anche in funzione delle competizioni internazionali. Le partite delle Coppe Nazionali potrebbero essere invece assegnate mediante il criterio di esclusiva, in quanto inserite o in uno o nell’altro pacchetto di diritti, con le modalità determinate al momento della predisposizione degli Inviti.

#### *b.4 I diritti radiofonici e i diritti internazionali*

**22.** La commercializzazione dei diritti audio destinati alla piattaforma radiofonica includerà un pacchetto di diritti con le dirette di tutti gli eventi del Campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa da esercitare su base esclusiva in ambito nazionale.

#### *c) Le condizioni generali di licenza*

**23.** L’esatto contenuto dei diritti oggetto di licenza, i limiti temporali di utilizzazione e le garanzie richieste agli operatori e agli intermediari saranno individuati negli Inviti al momento dell’apertura della procedura competitiva. L’offerta presentata dall’operatore della comunicazione o dall’intermediario per l’acquisizione dei diritti audiovisivi comporta l’automatica accettazione incondizionata delle “Condizioni Generali di Licenza” previste negli Inviti, senza necessità di un ulteriore contratto, anche meramente ricognitivo. Le Condizioni Generali di Licenza nella loro parte definitiva saranno proposte, in modo più specifico e tenuto conto dei diritti oggetto del pacchetto stesso, all’interno degli Inviti.

**24.** Alle procedure di assegnazione dei pacchetti di diritti audiovisivi potranno partecipare esclusivamente gli operatori della comunicazione e gli intermediari che:

- a) dispongano della struttura organizzativa e dei mezzi necessari a garantire una adeguata capacità per la distribuzione su tutto il territorio nazionale ovvero a coadiuvare la LBA nella realizzazione del Canale della Lega;
- b) si impegnino a esercitare i diritti audiovisivi che si siano eventualmente aggiudicati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida e negli Inviti, nonché nel documento “Regolamento Media” della LBA e in ogni altro regolamento predisposto o comunicazione della LBA, nonché nel rispetto della normativa, degli ordini e dei provvedimenti dell’autorità statale, locale e internazionale. Alle procedure potranno essere invitati anche tutti i soggetti che intendano coadiuvare la LBA nella realizzazione del Canale della Lega, e, in tale ipotesi, anch’essi dovranno avere gli stessi requisiti e condizioni richiesti agli operatori e degli intermediari in forza della presente norma;
- c) si impegnino a esercitare i diritti audiovisivi che si siano eventualmente aggiudicati senza pregiudicare in alcun modo l’immagine della LBA, dei *club* associati e della pallacanestro in generale;
- d) non abbiano contenziosi pendenti con la LBA, anche per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti dal contratto di licenza avente a oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito alle

procedure competitive precedenti, ovvero non abbiano effettuato, a qualunque titolo, i pagamenti dovuti nel contratto di licenza medesimo;

e) non siano sottoposti, al momento della presentazione dell'offerta, a procedura concorsuale o procedura di liquidazione.

**25.** Gli operatori della comunicazione dovranno altresì essere in possesso di almeno un titolo abilitativo richiesto per la trasmissione mediante la piattaforma prevista nel pacchetto ovvero, in caso di *full rights* (e di autorizzazione alla sublicenza, come sopra richiesta alle Autorità), dovranno accertarsi che i sub-licenziatari sul territorio nazionale siano in possesso di tale titolo abilitativo.

**26.** L'assegnatario di uno o più pacchetti relativi ai diritti di trasmissione audiovisiva sarà tenuto a esercitare i diritti nei limiti e con le modalità previsti all'interno degli Inviti, nonché nei limiti e nel rispetto della normativa statale, locale e internazionale, oltre che degli obblighi indicati puntualmente nelle Linee Guida nei punti da 5.3 a 5.14.

#### ***d) Le procedure di assegnazione***

##### ***d.1 Invito a presentare Offerte (IAO)***

**27.** Nel caso di scelta per la predisposizione di un IAO, la LBA pubblicherà sul proprio sito *Internet* la notizia dell'avvio della procedura competitiva e i relativi termini per la presentazione delle offerte. Contemporaneamente, la LBA pubblicherà, sempre sul sito, un documento contenente l'analitica descrizione dei pacchetti offerti al mercato attraverso l'Invito. I termini per la presentazione delle offerte non saranno inferiori a dieci giorni dalla pubblicazione del documento di IAO, consentendo in tal modo agli operatori delle comunicazioni e agli intermediari di assumere decisioni consapevoli e di delineare le proprie strategie.

**28.** Il prezzo minimo per i singoli pacchetti sarà determinato a insindacabile giudizio della LBA secondo ragionevolezza, tenendo in considerazione i prezzi e le dinamiche di mercato, il numero degli eventi, le modalità di fruizione (*free o pay*), l'appetibilità del prodotto e il suo bisogno di visibilità, nonché le esigenze degli appassionati. La LBA si riserva anche di prendere in considerazione offerte aventi a oggetto non solo un corrispettivo pecuniario, ma anche un'offerta di esposizione pubblicitaria (nel qual caso, a parità di offerte, prevarrà quella che presenta il corrispettivo pecuniario più elevato).

**29.** I criteri di valutazione di cui si avvarrà la LBA per determinare la ammissibilità o meno di un'offerta terranno conto in particolare:

- a) del possesso dei requisiti richiesti dalle Linee Guida, nonché dal documento di IAO;
- b) delle effettive garanzie di pagamento, anche in termini di fideiussione bancaria, qualora richiesta;
- c) della capacità trasmissiva sufficiente a coprire l'intero territorio nazionale, tenuto conto del numero di eventi previsto in ciascun pacchetto.

**30.** La LBA stilerà una graduatoria delle offerte ritenute ammissibili e aggiudicherà ciascun pacchetto ogniqualvolta sarà superato il relativo prezzo minimo, salva la facoltà, con riferimento ai pacchetti di diritti audiovisivi relativi alle dirette di una determinata competizione, di non procedere all'assegnazione di nessuno dei pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione di tutti i pacchetti posti in vendita. Le Linee Guida disciplinano nel dettaglio le modalità formali per la presentazione delle buste e l'apertura del loro contenuto, stabilendo che ogni busta dovrà contenere una singola e autonoma offerta per ogni singolo pacchetto.

**31.** Pertanto, qualora tutti i pacchetti posti in vendita, ovvero anche uno solo di essi, non ricevano un'offerta pari o superiore al prezzo minimo richiesto, con conseguente applicazione della eccezione sopra specificata, la LBA avrà facoltà:

- a) di accettare comunque la/e offerta/e che abbiano superato il prezzo minimo richiesto e di procedere a una nuova procedura competitiva per i pacchetti non assegnati.
- b) di avviare, su tutti i pacchetti o sui singoli pacchetti, la fase della trattativa privata, con la eventuale possibilità di modificare la composizione, la durata e/o il prezzo minimo dei pacchetti.
- c) di dare corso, anche all'esito delle ipotesi precedenti, alla distribuzione diretta dei relativi prodotti audiovisivi con uno o più *partner*.

**32.** Il Contratto di Licenza si perfeziona dal momento in cui la LBA pubblica il nominativo del Licenziatario o la lista dei Licenziatari e del/i pacchetto/i assegnato/i o, se antecedente, dal momento in cui il partecipante alla trattativa privata avrà ricevuto la comunicazione della LBA circa l'assegnazione del/i pacchetto/i.

### III. I CONTRIBUTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

**33.** In data 22 gennaio 2025 è stata avviata la consultazione pubblica concernente le Linee Guida predisposte dalla LBA, trasmesse in data 17 dicembre 2024.

**34.** In data 30 gennaio 2025 è pervenuto il primo contributo alla consultazione pubblica da parte della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito, "Rai"), in qualità di soggetto interessato, la quale evidenzia che le Linee Guida in esame pongono a carico del licenziatario il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per eventuali cause di forza maggiore. Ad avviso della Rai, con riferimento all'articolo 5.4. delle stesse Linee Guida, appare comprensibile che la Lega, anche per cause di forza maggiore, nell'esecuzione del contratto si riservi di modificare il *format*, il calendario e le finestre di gioco, senza che i licenziatari possano avanzare al riguardo alcuna pretesa. Diversamente, la sospensione o l'interruzione delle Competizioni per cause di forza maggiore che comportino una temporanea o definitiva impossibilità di eseguire la prestazione dovrebbero essere equamente valutate ai sensi del codice civile. Tali considerazioni dovrebbero valere anche per il pagamento dei costi relativi ai segnali e ad altri servizi (ad esempio, postazioni di cronaca), anche forniti da terzi, nell'ipotesi in cui tali prestazioni non vengano rese per cause di forza maggiore.

**35.** In data 31 gennaio 2025 è pervenuto il secondo contributo alla consultazione pubblica da parte dello Studio Legale Associato Clifford Chance (di seguito, "Clifford Chance") il quale evidenzia che: (i) in riferimento alla possibilità da parte della LBA di valutare la distribuzione diretta dei propri prodotti e quindi, a seconda delle esigenze, di realizzare il proprio canale, con un'attenzione focalizzata sulle OTT (*cf.* Linee Guida, pagina 18, paragrafo 4.3), tale discrezionalità attribuita alla LBA non appare conforme ai principi stabiliti dall'Autorità in materia di commercializzazione diretta dei diritti audiovisivi. Nello specifico, si fa riferimento al provvedimento n. 26622<sup>1</sup>, relativo all'approvazione di precedenti Linee Guida della LBA, in cui l'Autorità ha sottolineato come la commercializzazione diretta dei diritti audiovisivi dovrebbe essere adottata in via residuale, soltanto in caso di mancata assegnazione dei pacchetti di diritti audiovisivi; (ii) con riguardo alle disposizioni

---

<sup>1</sup> Cfr. SR29 - *Lega Basket Serie A-Linee Guida Commercializzazione Diritti Audiovisivi Sportivi - Stagioni dal 2017 al 2020 e dal 2018 al 2021*, provvedimento n. 26622 del 24 maggio 2017, paragrafo 32, in Bollettino n. 25/2017.

relative alla possibile mancata aggiudicazione di uno o più pacchetti, le Linee Guida attribuiscono un grado elevato di discrezionalità alla LBA in merito all'opportunità di modificare il prezzo minimo dei pacchetti in sede della trattativa privata che la LBA decidesse di avviare (cfr. Linee Guida, pagina 33, paragrafo 6.6.). A tal proposito, Clifford Chance ritiene opportuno rimarcare l'importanza, più volte rilevata dall'Autorità, della definizione di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto, in modo tale da evitare che tale facoltà generi artificialmente un prezzo minimo dell'offerta complessiva che non trova riscontro nelle previsioni del Decreto, generando un elevato grado di incertezza sull'intera assegnazione dei diritti.

#### IV. VALUTAZIONI

##### *a) Considerazioni preliminari*

**36.** L'obiettivo fondamentale del Decreto Legislativo n. 9/2008 è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto impongono all'organizzatore della competizione di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto, il predetto Decreto Legislativo prevede un intervento *ex ante* dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che valuta e approva le Linee Guida predisposte dall'organizzatore della competizione prima di procedere alla gara.

**37.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

**38.** Ciò posto, l'Autorità intende effettuare osservazioni in merito alle Linee Guida trasmesse dalla Lega Basket in data 17 dicembre 2024, ritenendo opportuno ricordare che, laddove in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale i soggetti interessati non si attengano alle sue indicazioni e adottino comportamenti tali da pregiudicare la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori, essa è chiamata a intervenire, ricorrendo ai poteri che gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e la legge n. 287/1990 le conferiscono.

**39.** In particolare, in questa sede, l'Autorità è chiamata ad approvare, per i profili di competenza, le Linee Guida previo accertamento della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del Decreto (articolo 6, comma 6).

**40.** Le valutazioni di seguito svolte avranno a oggetto unicamente il testo delle Linee Guida trasmesso in data 17 dicembre 2024, tenendo conto delle dinamiche competitive che si sono manifestate nel territorio nazionale con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per le competizioni organizzate dalla LBA.

##### *b) I pacchetti e la loro articolazione*

**41.** Per quanto concerne la formazione dei pacchetti, analogamente al precedente ciclo di commercializzazione, le Linee Guida riconoscono l'evoluzione delle modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi di natura sportiva non *premium*, riconoscendo il ruolo che le nuove tecnologie

possono giocare nella commercializzazione dei diritti e, in generale, nella promozione del gioco della pallacanestro.

42. La LBA ritiene di commercializzare i diritti dei campionati da essa organizzati mediante l'utilizzo dei due modelli di vendita descritti in precedenza. Le Linee Guida indicano inoltre il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 9/2008.

43. Con specifico riferimento al mercato televisivo nazionale, si osserva che la Lega Basket prevede la vendita dei diritti audiovisivi mediante la predisposizione di più pacchetti. La previsione di diversi pacchetti da cedere, benché non necessariamente richiesta dal Decreto (*ex* articolo 7, comma 8, e articolo 9, comma 4), per i diritti in esame, è idonea ad ampliare il confronto competitivo tra operatori, nonché la contendibilità e l'accesso ai diritti audiovisivi oggetto delle presenti Linee Guida. Pertanto, si accoglie positivamente la circostanza che la LBA abbia previsto una pluralità di pacchetti, non avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'articolo 9, comma 4, del Decreto che non obbliga a predisporre una pluralità di pacchetti tra loro equilibrati.

44. Inoltre, si valuta positivamente la decisione di introdurre un sistema di vendita differenziato che presenta dei contenuti destinati alla televisione gratuita nonché all'offerta su piattaforma *Internet*. Una volta adottata tale soluzione, sarebbe auspicabile che i meccanismi di scelta degli eventi che compongono i singoli pacchetti siano tali da garantire l'appetibilità degli stessi e un effettivo confronto competitivo fra gli operatori interessati assegnatari. I criteri adottati devono portare alla predisposizione di pacchetti conformi ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, con specifico riferimento all'effettivo equilibrio tra i medesimi, specialmente in termini qualitativi e di appetibilità degli eventi. A quest'ultimo riguardo, in sede di predisposizione dei pacchetti, la LBA potrebbe valutare l'opportunità di garantire la visione dell'evento acquistato su tutte le piattaforme disponibili, e ciò allo scopo di favorire una concorrenza fra piattaforme.

45. Si deve infine osservare che la seconda modalità di vendita prevede la commercializzazione diretta di un canale OTT e l'eventuale cessione di diritti destinati alla televisione gratuita. L'Autorità ritiene preferibile che la commercializzazione diretta resti una modalità utilizzata solo nel caso in cui le altre strategie di cessione dei diritti non siano commercialmente attuabili e reputa necessario che tale commercializzazione avvenga secondo i principi di equità e non discriminazione, rendendo il canale della LBA e i suoi contenuti disponibili al più ampio novero di piattaforme distributive.

***c) Le procedure di assegnazione: la trattativa privata e il coinvolgimento nella stessa gara di intermediari e broadcaster***

46. In merito alle procedure di vendita, l'Autorità ribadisce quanto già osservato per precedenti cicli di commercializzazione<sup>2</sup> ove si era apprezzato positivamente l'utilizzo di procedure competitive aperte, ritenendo le trattative private un'ipotesi residuale nella strategia di vendita della Lega Basket, rispetto alla precedente commercializzazione dei diritti audiovisivi della pallacanestro. In tale modo, infatti, si favoriscono il confronto competitivo e la contendibilità dei diritti fra la più ampia platea di operatori.

---

<sup>2</sup> Cfr. SR40 - *Lega Basket serie A-Linee guida commercializzazione diritti audiovisivi sportivi stagioni dal 2022 al 2025*, provvedimento n. 30197 del 7 giugno 2022, in Bollettino n. 24/2022.

47. L'esigenza di arrivare in tempi rapidi all'assegnazione dei diritti può essere ottenuta attraverso altre soluzioni quali, a mero titolo esemplificativo, la contrazione dei tempi di espletamento delle gare e l'individuazione di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto.

48. Si deve a quest'ultimo riguardo rimarcare l'importanza della definizione di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto e tale da ridurre il più possibile l'eventualità che la vendita di uno o più pacchetti abbia esito negativo. Come osservato anche per le Linee Guida relative al triennio 2022/2025, tale disposizione appare giustificabile nel caso specifico dei diritti inerenti alle competizioni di basket in quanto volta a mantenere l'appetibilità complessiva dei pacchetti offerti in un'ottica di minore *appeal* di tali diritti rispetto alle competizioni organizzate da altre Leghe sportive. Tuttavia, si ritiene necessario che il prezzo minimo sia fissato in modo tale da evitare che tale facoltà generi artificialmente un prezzo minimo dell'offerta complessiva che non trova riscontro nelle previsioni del Decreto, generando un elevato grado di incertezza sull'intera assegnazione dei diritti.

49. In merito ai soggetti legittimati a partecipare alle procedure di assegnazione, si ritiene necessario che sia garantita la più ampia partecipazione degli operatori di comunicazione italiani ed europei. In primo luogo, pertanto, si sottolinea che per alcune piattaforme non è necessaria la presenza di alcun titolo abilitativo. In secondo luogo, per le piattaforme per cui il titolo abilitativo è necessario, si ritiene indispensabile che siano ammessi alla procedura competitiva anche gli operatori della comunicazione stabiliti presso un altro Stato all'interno dello Spazio Economico Europeo, dotati di idoneo titolo abilitativo acquisito in uno degli Stati membri.

50. Inoltre, in considerazione della diversità dei ruoli ricoperti fra i soggetti individuati nel Decreto Melandri come possibili assegnatari dei diritti, si ritiene necessario procedere a distinte procedure di gara fra operatori *media*, eventuali *partner* per la realizzazione del canale della Lega Basket e intermediari indipendenti. In ordine a tale ultimi soggetti, l'articolo 7 del Decreto Melandri, in tema di *Offerta dei diritti audiovisivi* al comma 4<sup>3</sup> prevede una procedura di assegnazione distinta in virtù della circostanza che tale soggetto non deve trovarsi in situazioni di controllo o collegamento con operatori della comunicazione, con l'organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, come indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera aa), del Decreto<sup>4</sup>. Peraltro, la normativa dettata sulla vendita collettiva dei diritti televisivi non esclude l'esperimento contemporaneo di procedure parallele, posto che esse sono volte a garantire la valorizzazione massima dei diritti oggetto di commercializzazione.

---

<sup>3</sup> «4. Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva».

<sup>4</sup> «aa) «intermediario indipendente»: il soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con l'organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi».

#### **d) La richiesta di sub-licenza**

**51.** Per quanto concerne la possibilità di procedere a sublicenze occorre richiamare le disposizioni dettate in merito dal Decreto Melandri.

**52.** L'articolo 11, comma 6, afferma che *“L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi non può sub-concedere in licenza a terzi, in tutto o in parte, tali diritti, né cedere, in tutto o in parte, i contratti di licenza, né concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1”*.

**53.** In merito ai requisiti per il rilascio di deroghe al divieto di sublicenza, l'articolo 19, comma 1, del Decreto Melandri, stabilisce, che, ferme restando le competenze generali e quelle previste dal medesimo Decreto, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6.

**54.** Alla luce della lettura delle predette disposizioni, tese a garantire, per quanto attiene i profili di competenza dell'Autorità, che l'assegnazione discenda dal corretto confronto concorrenziale e che non si determinino condizioni che favoriscano meccanismi spartitori posti in essere dal licenziatario d'intesa con i potenziali concorrenti nelle gare, si ritiene che non sia possibile in questa sede procedere a una valutazione *ex ante* di una richiesta di deroga al divieto di sublicenza presentata dall'organizzatore della competizione in assenza di una preventiva assegnazione. Tale richiesta, peraltro formulata allo stato subordinatamente all'ipotesi di assegnazione a un unico soggetto, esula dall'ambito della presente valutazione, che attiene all'esame del contenuto delle linee guida. Essa potrà essere formalmente ripresentata dalla Lega Basket soltanto a seguito della definitiva assegnazione e in quella sede sarà oggetto di valutazione.

#### **V. CONCLUSIONI**

**55.** Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, fermi restando i poteri di intervento dell'Autorità ai sensi della predetta disciplina e degli articoli 101 e 102 del TFUE e della legge n. 287/1990.

CONSIDERATO che resta impregiudicato il potere dell'Autorità di valutare la conformità degli Inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente provvedimento alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui la Lega Società di Pallacanestro Serie A, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudichi la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori;

RITENUTO, pertanto, che, affinché risultino pienamente conformi ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008, le Linee Guida in esame dovranno tenere conto delle indicazioni sopra formulate;

RITENUTO, infine, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida depositate in data 17 dicembre 2024, aventi a oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul territorio nazionale e internazionale stagioni 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Serena Stella*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

---

***Autorità garante  
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale  
Anno XXXV- N. 8 - 2025

---

***Coordinamento redazionale***

Giulia Antenucci

***Redazione***

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi  
statistici  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

***Realizzazione grafica***

Area Strategic Design

---